



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. DG-ABAP (GIADA) 209.313.1

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.80.5

Allegati: 1

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 8938]
(va@pec.mase.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 8938]
(compniec@pec.mase.gov.it)

Oggetto:

[ID_VIP: 8938] **PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (comuni di Samassi e Serrenti) – Progetto di un impianto agri-voltaico (già fotovoltaico a terra) denominato "SAM-SE", della potenza di 16,77 MW (già 24,49 MW), di un sistema di accumulo e delle relative opere di connessione alla RTN - Progetto Definitivo.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: Energysamse S.r.l.

DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA APRILE 2024 – Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR – Integrazione.

e. p.c.

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

e. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

In riferimento al progetto in argomento e facendo seguito al parere tecnico istruttorio reso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR con nota prot. n. 28408 del 05/12/2023 (Allegati nn. 1_X), in senso negativo alla dichiarazione di compatibilità ambientale, si comunica quanto segue al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in qualità di autorità competente, a riscontro della nota prot. n.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Via di S. Michele, 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401


PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

MA

m_amte.MASE.RU.U.0091100 del 17/05/2024, tenendo conto delle controdeduzioni e della documentazione integrativa volontaria presentate dal Proponente, che in parte non sono state rese pubbliche dall'autorità competente sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali per come trasmesse dal Proponente con PEC del 24/04/2024.

Il nuovo layout fotovoltaico adottato dal Proponente, con riduzione alla potenza di 16,77 MW, è stato già valutato nell'ambito dell'istruttoria conclusa dalla Scrivente con il parere tecnico istruttorio sopra citato (v. la descrizione delle opere esposta alle pp. 4-5), non risultando per questo mutato dalla sua trasformazione nella tipologia ad agri-voltaico o diversamente valutabile stante la modifica apportata alla connessione alla RTN e per questo confermandosi anche oggi il rischio archeologico "medio" ed "alto" individuato nell'area:



Carta della visibilità dell'area di impianto redatta per la Valutazione Preventiva di Interesse Archeologico

(da documento integrativo volontario "RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI DEL MINISTERO DELLA CULTURA" dell'aprile 2024, p. 73)

Inoltre, l'impianto agri-voltaico continua ad interessare aree tutelate per legge con riferimento alle relative "Fasce tagliafuoco di larghezza 10 m", come ulteriormente rappresentato dal Proponente nella documentazione integrativa volontaria dell'aprile 2024:



PLANIMETRIA SU CARTA IGM - SCALA 1:2.500

(da documento integrativo volontario "LAYOUT CON FASCIA TAGLIAFUOCO", n. OS_MIC_06, dell'aprile 2024 – v. linea continua ROSSA)

Per quanto sopra, l'impianto di cui trattasi continua ad occupare con le sue opere indispensabili al funzionamento (v. le "fasce tagliafuoco") aree non dichiarate idonee ai sensi della lett. *c-quater* del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 199 del 2021, in quanto aree tutelate paesaggisticamente.

Con riferimento all'asserita esclusione dall'autorizzazione paesaggistica di alcune "componenti" del progetto industriale in argomento, non si può che dissentire dall'affermazione del Proponente per la quale le stesse singole e disgiunte componenti sono escluse dall'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'Allegato A al d.P.R. n. 31 del 2017, dovendosi annotare che tali opere – tutte tra loro interdipendenti - attengono globalmente alla realizzazione di un unico impianto di taglia industriale certamente non di "lievissimo" impatto paesaggistico, tanto da scartare la possibilità di poterlo annoverare tra le opere contemplate dal

MA

medesimo Allegato A del predetto decreto (v., in merito, il paragrafo 3, *Cumulo di una pluralità di interventi sullo stesso immobile – Reiterazione/reiterabilità dell'intervento*, della Circolare n. 42 del 21/07/2017 della Direzione generale Archeologica, belle arti e paesaggio, recante "Circolare applicativa del d.P.R. n. 31 del 2017, "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata").

Inoltre, la sola ubicazione del progetto in una eventuale "area idonea" di cui all'art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199 del 2021 non presuppone alcuna conseguente ed automatica dichiarazione favorevole di compatibilità ambientale, la quale, invece, deve essere valutata di volta in volta sulla base di una specifica istruttoria volta ad individuare le eventuali contrarie determinate condizioni tecnico-localizzative che ne possano inficiare la generale definizione legislativa richiamata, come in effetti si ritiene si sia puntualmente effettuato con il parere tecnico istruttorio del 05/12/2023 della Scrivente, al quale, pertanto, si deve rimandare.

La normativa in merito alla definizione (si osservi, comunque, ancora nella fase di salvaguardia) delle "aree idonee" non prevede in nessun caso l'abrogazione o l'inapplicabilità di norme a tutela del patrimonio culturale o del paesaggio, la cui cogenza è confermata anche per codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nel caso della considerazione del parere in materia paesaggistica quale obbligatorio e non vincolante, stante la necessità di motivare adeguatamente la compatibilità ambientale delle opere previste anche rispetto alla possibilità di danneggiare o distruggere i valori paesaggistici tutelati o vincolati.

In ogni caso, qualora codesto Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica dovesse ritenere di poter adottare comunque il provvedimento di VIA senza il concerto di questo Ministero della cultura per quanto attiene al patrimonio culturale di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, dovrà renderne esplicita ed adeguata motivazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, nell'atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e che le disposizioni di cui all'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione, per il quale l'impatto negativo è stato rilevato con il parere tecnico istruttorio del 05/12/2023, che si deve intendere, quindi, con la presente confermato con riferimento all'impianto agri-voltaico già considerato nelle sue componenti principali previste (pannelli fotovoltaici e sistema di accumulo).

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
dott. Massimo Castaldi



massimo castaldi
MINISTERO DELLA CULTURA
29.05.2024 16:24:13
GMT+01:00

Il SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della cultura
C = IT



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. DG-ABAP (GIADA) 209.313.1

Class. 34.43.01 / fasc. SS-PNRR (GIADA) 8.80.5

Allegati: 3

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 8938]
(va@pec.mite.gov.it)

All Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
[ID_VIP 8938]
(compniec@pec.mite.gov.it)

Alla Regione Autonoma della Sardegna
Direzione generale della difesa dell'ambiente
Servizio valutazioni impatti e incidenze ambientali (VIA)
(difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it)

Oggetto:

[ID_VIP: 8938] **PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (comuni di Samassi e Serrenti) – Progetto di un impianto fotovoltaico a terra denominato "SAM-SE", della potenza di 24,49 MW, di un sistema di accumulo e delle relative opere di connessione alla RTN - Progetto Definitivo.**

Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC)

Proponente: Energysamse S.r.l.

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR.

e. p.c.

All Ufficio di Gabinetto
del Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e. p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna
(sabap-ca@pec.cultura.gov.it)

e. p.c.

Alla U.O. DGABAP - Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Soprintendenza speciale per il PNRR



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di S. Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*” (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che questo Dicastero sia ridenominato “Ministero della cultura”.

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137*”.

VISTO il d.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”.

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*” e, in modo particolare, il Capo V, art. 29, con il quale è istituita la Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito “Soprintendenza speciale per il PNRR”) e sono altresì definite le funzioni e gli ambiti di competenza della stessa.

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 4, comma 2-*bis*, del D.P.C.M. n. 169 del 2019, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. d, punto 2, lett. b, del D.P.C.M. n. 123 del 2021, la Soprintendenza speciale per il PNRR, fino al 31 dicembre 2026, opera presso il Ministero della cultura quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

VISTO l’art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante “*Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”, secondo cui “*La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all’articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti*”.

CONSIDERATO, pertanto, che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR.

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all’art. 25 del D. Lgs. n. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quiquies*, “*il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura [in sede di sottoscrizione del provvedimento di VIA] comprende l’autorizzazione di cui all’articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica*”, dovendosi qui intendere esteso il riferimento al “*competente direttore generale del Ministero della cultura*” all’intervenuto competente Direttore Generale della Soprintendenza speciale per il PNRR, come sopra indicato dal citato art. 36, comma 2-*ter*, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

VISTO il d.P.C.M. 1° luglio 2022, con il quale è stato conferito, ai sensi dell’art. 19, co. 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001,

MA

l'incarico di direzione di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (di seguito "Direzione generale ABAP") al Direttore Generale dott. Luigi La Rocca, registrato dalla Corte dei conti al numero 1870 del 14/07/2022.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 29, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le funzioni di direttore della Soprintendenza speciale per il PNRR sono svolte dal Direttore Generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, *Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto*, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare l'art. 25, rubricato "Verifica preventiva dell'interesse archeologico".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

VISTA la Circolare n. 53 del 22/12/2022 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio, recante "Verifica preventiva dell'interesse archeologico. Aggiornamenti normativi e procedurali e indicazioni tecniche".

VISTA la Circolare n. 3 del 19/04/2023 della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 – Competenze in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA). Chiarimenti".

VISTA la Circolare n. 24 del 15/05/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante "Decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (ONC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)".

CONSIDERATO che il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, con l'art. 19, comma 2, lett. b), ha soppresso la disposizione di cui alla lett. g-ter del comma 1 dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006. Nel merito del procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico si deve, altresì, evidenziare che l'art. 19, comma 2, lett. c), del medesimo decreto-legge ha introdotto all'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la seguente disposizione che attiene alla sola fase del procedimento di VIA: "2-sexies. In ogni caso l'adozione del parere e del provvedimento di VIA non è subordinata alla conclusione delle attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o all'esecuzione dei saggi archeologici preventivi prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42", di fatto confermando l'assoggettamento del progetto di cui trattasi alla medesima procedura di verifica preventiva, tuttavia nei limiti indicati dalla stessa norma sopra richiamata come attinenti al solo presente procedimento di VIA di competenza statale.

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", in particolare l'articolo 41, comma 4, e l'Allegato I-8.

CONSIDERATO che in merito alla predetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, visto anche l'art. 226, co. 5, del D.Lgs. n. 36 del 2023 ("Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso") e l'abrogazione del D.Lgs. n. 50 del 2016 a far data dal 1° luglio 2023, essa è attualmente prevista dall'art. 41, co. 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023 e si svolge secondo la procedura ivi dettata dall'Allegato I.8.

VISTA la Circolare n. 32 del 12/07/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante “Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”: aggiornamenti normativi e procedurali in materia di verifica preventiva dell'interesse archeologico (VPIA)”, in particolare il paragrafo 1. Ambito di applicazione.

VISTA la Circolare n. 42 del 28/11/2023 della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza speciale per il PNRR, recante “Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”: applicabilità della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico nei settori speciali (Libro III). Chiarimenti normativi”.

CONSIDERATE la Circolare Interna n. 1 del 16/03/2022 della Soprintendenza speciale per il PNRR e gli Ordini di Servizio n. 1 del 30/09/2021 e n. 2 del 15/12/2021 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR (con la conseguente Comunicazione di servizio per le relative modalità attuative di cui alla nota prot. DGABAP n. 547 del 10/01/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendenze speciale per il PNRR), nonché le Comunicazioni di Servizio prot. SSPNRR n. 392 dell'11/03/2022 e DGABAP n. 24995 del 04/07/2022 del Direttore Generale ABAP e del Soprintendente speciale per il PNRR.

CONSIDERATA la nota della Soprintendenza speciale per il PNRR prot. n. 26028 del 07/11/2023, recante “Attività della Soprintendenza speciale per il PNRR. Gestione flusso documentale in entrata. Indicazioni operative in merito alla trasmissione via pec e peo delle pratiche”.

CONSIDERATO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna con Deliberazione n. 36/7 del 05/09/2006 (pubblicata sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) ha approvato in via definitiva, ai sensi dell'allora vigente articolo 143 del D.Lgs. 42/2004, il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo e le relative Norme Tecniche di Attuazione e che il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, in ottemperanza alla suddetta Deliberazione del 05/09/2006, ha emanato il decreto n. 82 del 07/09/2006 (pubblicato sul BURAS n. 30 dell'8/09/2006) con il quale si è stabilita la pubblicazione del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo ai fini della sua entrata in vigore.

VISTE le “Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici”, pubblicate il 27 giugno 2022 e redatte da un gruppo di lavoro coordinato dal Ministero della transizione ecologica – Dipartimento per l'energia e composto da CREA, GSE, ENEA e RSE.

CONSIDERATO che **Energysamse S.r.l.**, con nota prevenuta il 27/01/2023, ha presentato istanza anche al Ministero della cultura, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, di avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per il **Progetto di un impianto fotovoltaico a terra denominato “SAM-SE”, della potenza di 24,49 MW, di un sistema di accumulo e delle relative opere di connessione alla RTN - Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di Samassi e Serrenti, nella provincia del Sud Sardegna, istanza perfezionata con successive note acquisite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il 30/01/2023 ed il 15/02/2023 (non conosciute).

CONSIDERATO che **Energysamse S.r.l.**, con l'istanza di VIA prevenuta il 27/01/2023, ha dichiarato che “Relativamente al progetto dell'impianto fotovoltaico denominato Samse, della potenza di 24,49 MW e accumulo da 15 MW, nei comuni di Samassi e Serrenti DICHIARA che il progetto non ricade entro i confini di una o più delle aree indicate al comma 8 dell'art. 20 del D.L. 199/2021 “Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

CONSIDERATO che l'intervento in progetto consiste nella realizzazione di un nuovo impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte solare di tipo fotovoltaico nel territorio dei comuni di Samassi e Serrenti, suddiviso tra le località Perda Panni Acca, Sedda Mesu e Gutturu Marongiu. L'impianto, già di potenza nominale pari a 24,49 MWp, a seguito della revisione del layout e della riduzione del numero di tracker e di conseguenza della potenza (integrazioni del 01/08/2023, pubblicate il 05/10/2023), prevede alla fine una potenza di 16,77 MW in immissione. Così come descritto nell'elaborato OSRE01 “Integrazione alla relazione agronomica” a p. 22, l'impianto andrà ad occupare una superficie lorda di 41 ha di terreni agricoli, ove saranno impiantati 30.772 moduli fotovoltaici, di tipo bifacciale da 545 Wp (Tav. OS_06 – integrazione). Le opere prevedono anche la realizzazione delle cabine di trasformazione e sezionamento di MT; i container batterie, i PCS, l'RMU ed il trasformatore saranno raccolti in piazzole su basamento in CLS. L'impianto sarà connesso in antenna a 36 kV sulla sezione a 36 kV di una nuova Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione a 380/150/36 kV della RTN da inserire in entra – esce alla linea RTN 380 kV “Ittiri - Selargius”. Le connessioni interne in MT all'area d'impianto saranno interrato. Gli elaborati originariamente

pubblicati non descrivono in dettaglio le opere di connessione e non era presente il progetto della stazione elettrica 36kV, in attesa delle indicazioni del gestore Terna. I moduli fotovoltaici saranno fissati ad un telaio in acciaio, incernierato ad un palo da infiggere direttamente nel terreno. La distanza dal suolo dei pannelli fotovoltaici, quando in posizione orizzontale, sarà di circa 2,55 m, mentre la distanza minima da terra, al massimo dell'inclinazione, sarà di circa 50 cm. L'interdistanza prevista tra gli assi dei tracker sarà di circa 8,60 m e la distanza tra i pannelli, quando in posizione orizzontale, sarà di 4,068 m. Alla recinzione in rete metallica si affiancheranno opere di mitigazione consistenti nella realizzazione di fasce verdi lungo il perimetro dell'impianto fotovoltaico. Il progetto agronomico prevede che, dei circa 41 ettari occupati dall'impianto, circa 9 Ha (pari al 22,37%) saranno interessate dalla coltivazione della patata, circa 30 Ha da prato pascolo polifita permanente, mentre la restante superficie sarà occupata dalla viabilità interna e da aree di servizio per circa 2 Hha. Con la documentazione integrativa volontaria di Agosto 2023, il Proponente ha rimodulato il layout del progetto (oggi definito come a 16,77 MW), venendo incontro alle osservazioni di Sorgenia Renewables S.r.l. relativamente all'interferenza del proprio progetto con uno degli aerogeneratori dell'impianto eolico denominato "Samassi-Serrenti", come anche a quelle della Regione Autonoma della Sardegna relative alla interferenza con il reticolo idrografico, illustrando di conseguenza anche il progetto di connessione alla RTN. Le opere di connessione prevedono il collegamento tra il nuovo impianto in antenna a 36 kV sulla sezione a 36 kV di una futura Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione RTN 380/150/36 kV da inserire in entrata – esce alla linea RTN 380 kV "Ittiri - Selargius", ritenendo il proponente che *"non ... possano esserci problematiche legate al cavidotto dato che lo stesso sarà interrato ad una profondità di almeno 1,5 metri"*, evidentemente non tenendo conto del connesso rischio per il patrimonio culturale archeologico. Tuttavia, il Proponente deve anche dichiarare che *"Le opere per le quali è necessario ottenere l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (sia asservimento che esproprio) non possono essere descritte nel dettaglio in questa fase progettuale in quanto non è stato ancora convocato il Tavolo Tecnico dall'Ente di riferimento Terna per la definizione delle opere di rete e del posizionamento della futura Stazione Elettrica. In seguito ad analisi vincolistiche e indagini sul territorio di riferimento si è ipotizzato il più plausibile posizionamento della Stazione Elettrica. Si rimanda agli elaborati grafici rappresentanti il percorso del cavidotto dall'area di progetto dell'impianto agrivoltaico alla Stazione ipotizzata: - OS_03 - Area impianto con percorso cavidotto su base CTR"*, tanto da potersi affermare che la presente procedura di VIA non è stata posta in grado di valutare una validata connessione alla RTN per il progetto industriale proposto.

CONSIDERATO che la **Direzione Generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica**, con nota prot. n. n. m_amte.MASE.RU.U.0031217 del 03/03/2023, ha comunicato *"... la procedibilità dell'istanza ... "* di VIA e la pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali della documentazione di progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico.

CONSIDERATO che, a seguito della dichiarazione di procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'autorità competente, sono stati prodotti o acquisiti i seguenti atti istruttori e di valutazione sul progetto di cui trattasi, che si intendono integralmente ripresi nel presente parere tecnico istruttorio, facendone parte integrante i pareri ed i contributi istruttori del Ministero della cultura:

- a) **Soprintendenza speciale per il PNRR** nota prot. n. 3428 del 09/03/2023, con la quale è stato chiesto il parere endoprocedimentale alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente (anche con riguardo a quanto previsto dall'art. 25, comma 2-*quinqies*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, in merito all'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004 ed evidenziando le intervenute modifiche apportate dal decreto-legge n. 13 del 2023), come anche i contributi istruttori della U.O. DG-ABAP-Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, e della U.O. DGABAP-Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Soprintendenza speciale per il PNRR;
- b) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 8144 del 13/03/2023, con la quale è stato dichiarato il concorrente interesse regionale nel procedimento di VIA di competenza statale ai sensi dell'art. 8, comma 2-*bis*, del D.Lgs. n. 152 del 2006;
- c) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 10526 del 01/04/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali, con allegati i pareri istruttori regionali acquisiti. Tra i pareri istruttori regionali, la Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, con la nota prot. n. 21864 del 29/03/2023, osserva che *"... dall'esame della documentazione progettuale messa a disposizione dal Mi.T.E, e dalle verifiche effettuate dal personale della Stazione C.F.V.A. di competenza, l'area su cui si intende*

realizzare l'impianto fotovoltaico denominato "SAM-SE" non risulta sottoposta a vincoli di carattere idrogeologico e/o forestali di diretta competenza del C.F.V.A. Tuttavia si ritiene opportuno segnalare che: • i terreni su cui si intende realizzare l'impianto sono terreni agricoli, attualmente coltivati a carciofo, serviti da impianto di irrigazione gestiti dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale; • nella zona interessata, e in adiacenza, scorrono diversi corsi d'acqua (Rio Cruccuris, Rio Perda Bianca e Rio Perda Longa) riportati nella Cartografia allegata al PPR e pertanto tutelati per una fascia di 150 mt; • L'area di impianto risulta attigua all'area su cui si intende realizzare un parco eolico su richiesta della Società Sorgenia Renewables; in particolare uno degli aerogeneratori dovrebbe essere posizionato a pochi metri dal perimetro del parco fotovoltaico. Si pone in evidenza, inoltre, che l'istruttoria di progetti così complessi in tempi contingentati, pone obbiettivi problemi circa la completezza delle informazioni da acquisire per le valutazioni di competenza ...". Il Comune di Samassi – Area Edilizia Privata, Urbanistica e Servizi Tecnologici, con nota prot. n. 5212 del 30/03/2023, osserva che "... In riferimento al procedimento di V.I.A. di cui all'oggetto, vista la vs nota prot. uscita n. 8680 del 16.03.2023 acquisita al protocollo dell'ente prot. n° 4532 del 17.03.2023 si comunica quanto segue: Osservazioni: L'impianto fotovoltaico di cui all'oggetto ricade interamente all'interno delle aree non idonee all'installazione di impianti energetici alimentati da fonti energetiche rinnovabili di cui all'allegato b alla Deliberazione G.R. n° 59/90 del 27.11.2020 , tabella 1 – elenco delle aree e siti considerati nella definizione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili, ai sensi del DM 10.09.2010 , "Aree agricole interessate da produzioni agricolturali di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo " – "Terreni agricoli irrigati per mezzo di impianti di distribuzione/irrigazione gestiti dai Consorzi di Bonifica ...";

- d) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 11110 del 05/04/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali integrative, con allegate le osservazioni espresse dal Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale, con la nota prot. n. 16572 del 03/04/2023, evidenziando che "... Dal punto di vista urbanistico l'impianto da realizzare ricade su una superficie totale lorda di 41 ettari, in un compendio ricadente in zona urbanistica E agricola, alla distanza in linea d'aria di circa 4,30 km dal centro abitato di Samassi e di circa 4,50 km del centro abitato di Serrenti. L'accesso all'impianto è garantito dalle strade vicinarie prospicienti, nel numero complessivo di 4 ingressi, collocati rispettivamente sui fronti nord, sud e ovest del compendio frammentato. Sotto il profilo ambientale, l'area interessata presenta un andamento prevalentemente pianeggiante, con quote topografiche comprese tra i 96 e i 120 metri s.l.m.. Il territorio è a vocazione prevalentemente agricola, con dominanza di seminativi specializzati irrigui. Sotto il profilo paesaggistico, il contesto di riferimento è il paesaggio agrario tipico sardo subpianeggiante, disegnato in maniera netta dalla mano dell'uomo, a partire dai confini dei campi, per proseguire nelle sue forme e nelle sistemazioni idrauliche di pianura. L'area di impianto nel PPR è caratterizzata da componenti ambientali ad utilizzazione agro-forestale destinata a colture erbacee specializzate. A tal proposito si rappresenta che la disciplina del PPR relativa alle "Aree ad utilizzazione agro-forestale", all'articolo 29 delle NTA, prevede che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni "vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso (...)". Non sono stati dichiarati vincoli paesaggistici derivanti da usi civici e da zone boscate. Nel dettaglio si rileva però che parte del campo fotovoltaico ricade in area vincolata paesaggisticamente per effetto del combinato disposto dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 ed art. 17 comma 3, lett. h) delle NTA del PPR, entro la fascia dei 150 mt del Riu Cruccuris, Riu Perda Bianca e Riu Perda Longa. In particolare l'area tecnologica di trasformazione in AT insieme alla cabina sottostazione utente e la connessione aerea in antenna AT ricadono interamente all'interno della fascia di 150 metri dal Riu Perda Bianca. Alcune aree dell'impianto fotovoltaico e l'area tecnologica di trasformazione in AT insieme alla cabina sottostazione utente e la connessione aerea in antenna AT risultano sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 143, comma 1, lett. d) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, di cui all'art. 17, comma 3, lett. h) delle NTA del PPR in considerazione della adeguata rappresentazione cartografica del PPR e dei relativi GIS di

MA

supporto (Riu Cuccuris, Riu Perda Bianca e Riu Perda Longa) e pertanto, sulla base di quanto stabilito dalla Delibera G.R. n.59/90 del 27.11.2020 (Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili), sono considerate non idonee alla ubicazione di FER in quanto individuate tra le "Beni paesaggistici lineari e areali (art. 143 del D.Lgs. 42/2004)" della componente "Paesaggio" e nello specifico "Fiumi, torrenti". E' opportuno pertanto che l'area dell'impianto fotovoltaico non ricada in tali aree tutelate. L'area dell'impianto fotovoltaico ricade su terreni agricoli dei quali si segnala, per le opportune valutazioni da parte del proponente e degli Enti competenti in materia, che in base alla Delibera G.R. n.59/90 del 27.11.2020 sono considerati non idonei alla ubicazione di FER in quanto individuati tra le "Aree agricole interessate da produzioni di qualità" della componente "Ambiente e agricoltura" e nello specifico "Terreni agricoli irrigati gestiti dai Consorzi di Bonifica". Sotto il profilo della preservazione del paesaggio agrario si rileva che è stata prodotta una "Relazione agronomica" in cui viene dichiarato che "Le limitazioni d'uso sono modeste e soltanto in pochi casi si presentano ostacoli all'uso", "Attualmente le superfici coinvolte nel proposto progetto, sono destinate alla coltivazione intensiva di frumento in irriguo, appartenente alla varietà "Giulio", "Pertanto allo stato attuale l'area si presenta in uno stato di impoverimento della fertilità potenziale, con un riflesso diretto ed immediato sulla potenzialità produttiva", "Dal punto di vista agronomico il progetto proposto intende proseguire con l'utilizzo agricolo della superficie investita dall'impianto. Nell'ambito della superficie lorda dell'impianto che andrà ad occupare 41 Ha di terreni agricoli si è proceduto ad individuare due tipologie di superficie: 1. Superficie da investire a prato polifita permanente con miscuglio specifico di graminacee e leguminose (es. miscuglio tipo Gallura) contenente specie auto riseminanti; 2. Superficie da investire a coltura con la patata (*solanum tuberosum* L.). Sulla scorta delle ipotesi tecnico agronomiche effettuate della superficie complessiva di 41 Ha circa, 21 Ha pari al 51,22% verranno investiti dalla coltivazione della patata, mentre la restante superficie sarà occupata dalla viabilità interna e dal prato polifita permanente", "L'impianto sarà dotato di un sistema di monitoraggio, costituito da una stazione principale, dotata dei tradizionali sensori meteo-climatici (pioggia, vento, radiazione solare, pressione atmosferica), e di più unità wireless dotate di sensori micro-climatici (temperatura, umidità dell'aria, bagnatura fogliare, umidità del terreno); le unità wireless, posizionate all'interno degli appezzamenti, acquisiscono i dati micro-climatici e li trasmettono via radio alla stazione principale; questa, disponendo di un sistema GSM-GPRS e della relativa SIM, trasmette tutti i dati ad un centro servizi con il quale si attiverà una convenzione. Gli utenti convenzionati possono quindi visualizzare tutti dati (sia in tempo reale che storici) ed utilizzare i modelli che elaborano tali dati e che sono necessari per fare fronte alle diverse esigenze agronomiche". Senza entrare nel merito della correttezza dei dati su esposti si osserva che nonostante nella relazione agronomica si dichiara che i dati raccolti dal monitoraggio siano necessari per far fronte alle diverse esigenze agronomiche, nel computo metrico estimativo si rinvencono solo dieci "Data Logger per il monitoraggio remoto di impianti fotovoltaici". La stessa relazione agronomica fa solo un elenco di possibili ricavi dalle produzioni agricole prospettate senza stabilire un preciso cronoprogramma delle azioni tendenti ad ottenere i ricavi dichiarati. Ciò comporta che nulla si dice esplicitamente circa la sostenibilità economica nel tempo di tale attività agricola in modo autonomo rispetto alla produzione di energia elettrica. Infatti una eventuale non sostenibilità economica nel tempo dell'attività agricola in modo autonomo potrebbe comportare l'abbandono di parte o di tutte le pratiche colturali dichiarate facendo diventare il progetto un mero impianto fotovoltaico a terra. Ciò assume rilevanza per l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio, come indicato nel punto 16.1 lett. e) delle Linee Guida di cui al DM 10/09/2010. E' del tutto evidente inoltre che nella relazione agronomica mancano argomentazioni circa il potenziale aumento di reddito ricavabile dalle aziende agrarie qualora si procedesse (come ulteriore opzione progettuale da valutare in sede di V.I.A.) ad un vero miglioramento fondiario produttivo coerente con il riconoscimento di "Aree agricole interessate da produzioni di qualità" e quindi non basato solo sulla vendita di energia elettrica. Inoltre, sempre sotto il profilo della preservazione del paesaggio agrario, si ritiene che impianti fotovoltaici di questa estensione territoriale, mal si integrino nel paesaggio circostante, sia in fase di realizzazione che di esercizio e contribuiscano in modo molto significativo ad accentuare l'effetto cumulativo di co-visibilità con altri impianti presenti, oggi e in futuro, nel territorio agrario di riferimento comportando una perdita della trama particellare e perciò un cambiamento della percezione dello stesso per molti anni. Infatti, è presente documentazione fotografica sull'area di

impianto, una mappa di visibilità teorica senza foto simulazioni nonché poche simulazioni della fascia di mitigazione da breve distanza solo dell'area d'impianto. In nessuna di queste però si rinviene una valutazione dell'impatto della riflessione della luce solare da parte dei pannelli solari. Si ritiene perciò che esse siano insufficienti a valutare l'intervisibilità dell'impianto dai beni paesaggistici e culturali nell'area vasta posti a quota elevata rispetto al sito ed al suo immediato contorno che è generalmente pianeggiante. Si richiamano gli artt. 4, 103 e 109 delle NTA del PPR ai fini della conformità ad esso delle opere, facendo osservare in particolare che ai sensi dell'art. 103, comma 1 delle NTA del PPR gli ampliamenti delle infrastrutture esistenti e la localizzazione di nuove infrastrutture sono ammessi se previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR, ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico (quindi esterne alle aree tutelate paesaggisticamente) e progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali. Pertanto si osserva che sarebbe meglio evitare parallelismi ai corsi d'acqua delle linee elettriche per la connessione dell'area di impianto alla sottostazione utente limitando le interferenze allo stretto necessario nelle relative aree tutelate paesaggisticamente ed utilizzando cavidotti interrati possibilmente con la tecnica T.O.C. qualora vi siano interferenze con essi. E' necessario evitare il posizionamento dei pannelli solari e l'area tecnologica di trasformazione in AT insieme alla cabina sottostazione utente e la connessione aerea in antenna AT all'interno delle aree vincolate paesaggisticamente su citate. Si segnala anche quanto previsto dall'art. 103 comma 3 in cui si dice che per la realizzazione di nuove infrastrutture in prossimità di Aree Protette, SIC e ZPS dovranno essere espletate le procedure di Valutazione d'incidenza e che ai sensi dell'art. 109, comma 1, lett. e), h) ed l) l'area di impianto, caratterizzata da grande impegno territoriale, è soggetta a valutazione di compatibilità paesaggistica ancorché non ricadente in aree o immobili di cui all'art. 143 del D.Lgs. n. 42/2004. Essendo in ambito agricolo si sono previste opere di mitigazione consistenti nella realizzazione di fasce verdi lungo il perimetro dell'impianto fotovoltaico ma non si è valutata la possibilità, sempre preferibile, di prevedere solo bordi vegetali, evitando recinzioni metalliche o di altro genere se nulla osta ai fini della sicurezza dell'impianto (antintrusione) estese a tutto il perimetro nonché anche all'interno dell'area di impianto al fine di richiamare la trama particellare originale ed al fine di spezzare la continuità visiva dei campi fotovoltaici. Tenendo conto che possono essere utilizzati schemi compositivi che abbinano siepi (non inferiori a 1,60 metri di altezza) con filari di alberi o addensamenti arborei. Per armonizzare le siepi e i filari con i caratteri paesaggistici e ambientali dell'area è sempre consigliabile l'uso di essenze autoctone. Gli elementi di tipo lineare utili come riferimento progettuale per la costituzione di bordi sono le recinzioni storiche (principalmente in pietra a secco), le siepi (di fico d'india, rovo, lentisco, ginestra o altre specie spontanee) e le colture storiche specializzate (vigneti, agrumeti, frutteti, oliveti, etc.). Per quanto riguarda le opere di connessione dell'impianto alla cabina utente nulla si è prodotto al fine di dimostrare che esse "non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali" e che la eventuale "realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non siano oltre i 40 cm", condizioni poste dal punto A.15 dell'allegato A del DPR n.31/2017 per il non assoggettamento ad autorizzazione paesaggistica, e comunque fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici di competenza della Soprintendenza ...";

- e) **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni ambientali** nota prot. n. m_ante.MASE.RU.U.0077134 del 12/05/2023, con la quale si comunica quanto segue al Proponente: "Con nota acquisita al prot. MASE-59831 in data 14/04/2023 codesta Società ha trasmesso alla scrivente Direzione la documentazione necessaria ai fini dello svolgimento della Verifica Preventiva di Interesse Archeologico (VPIA). Va precisato che questa amministrazione, con nota prot. MiTE-865 del 4/01/2023, aveva richiesto, in virtù del vigente dettato normativo, l'invio "dell'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", e non già della documentazione inerente alla sua acquisizione. Nel frattempo, è intervenuto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", che ha soppresso la necessità del previo espletamento della VPIA nell'ambito nelle procedure di VIA. Pertanto, alla luce dell'intervenuta norma, la procedura di Verifica Preventiva di Interesse Archeologico e la procedura di Valutazione di Impatto

Ambientale sono svolte autonomamente dalle rispettive autorità competenti nell'ambito della rispettiva normativa di settore. Per quanto sopra esposto, si comunica che la documentazione trasmessa con la citata nota, dovrà essere trasmessa alla competente Soprintendenza del Ministero della Cultura e non sarà oggetto di pubblicazione sul portale del Ministero nell'ambito del procedimento di VIA". Si ricorda che Energysamse S.r.l., con nota pervenuta il 09/08/2022 ed intestata al progetto di cui trattasi denominato "SAM-SE", aveva presentato anche a questo Ministero della cultura una istanza di VIA, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152 del 2006, tuttavia intestata al diverso progetto denominato "Progetto impianto fotovoltaico a terra da 24,76 MW in immissione – tipo ad inseguimento monoassiale MACCHIAREDDU 3 – come di Uta e Assemini (CA)", benché la documentazione ad essa allegata facesse riferimento al presente progetto denominato "SAM-SE". Pertanto, il **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni ambientali**, con nota prot. n. m_amte.MASE.RU.U.0000865 del 04/01/2023, aveva comunicato quanto segue al Proponente: "Codesta Società Energysamse S.r.l. con nota acquisita al prot. MITE-99873 in data 10/08/2022, ha presentato istanza per l'avvio del procedimento in epigrafe, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. Tuttavia, si rileva che la documentazione trasmessa a corredo dell'istanza fa riferimento ad un differente progetto di fotovoltaico a terra, denominato "Sam-Se" e dalla potenza di 24,49 MW, da realizzarsi nei Comuni di Samassi e Serrenti (SU). L'istanza risulta pertanto irricevibile e, di conseguenza, è necessario riformulare l'istanza correttamente, rammentando che dovrà essere trasmesso anche: - l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva di interesse archeologico di cui all'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dovuto dal Proponente ai sensi dell'art. 23 co. 1 lett. g-ter del D.Lgs 152/06. - l'indicazione del ricadere dell'area di progetto in una o più delle aree indicate al comma 8 dell'art. 20 del D.L 199/2021 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili" - il numero del codice pratica MYTERNA assegnato alla soluzione di connessione alla RTN fornita da Terna S.p.A. per il progetto in oggetto ...", chiedendo, inoltre, di ripresentare l'intera documentazione a corredo dell'istanza di VIA secondo le specifiche tecniche stabilite per le procedure di VIA. In ogni caso, questa Soprintendenza speciale per il PNRR ritiene che la posizione assunta dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in merito alla mancata pubblicazione di qualsivoglia documentazione presentata dal Proponente in sede di procedimento di VIA e utile a descrivere i possibili impatti sui fattori ambientali definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 152 del 2006 e, quindi, sul patrimonio culturale archeologico, debba essere oggetto di pubblicazione sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in quanto propedeutica alla determinazione o meno della compatibilità ambientale del progetto, oltre che oggetto di possibili osservazioni da parte degli Enti e del pubblico interessati, non escludendo da tale valutazione anche la piena consapevolezza da parte della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC di tutti gli impatti descritti dal proponente a carico della propria iniziativa progettuale;

- f) **Sorgenja Renewables S.r.l.** nota del 21/04/2023, con la quale si presentano osservazioni relative alle interferenze rilevate a carico del progetto di cui trattasi denominato "SAM-SE" (ID-VIP 8938) e quello della predetta Società denominato "Parco Eolico Samassi-Serrenti" (ID_VIP 7554). Nel merito del "Parco Eolico Samassi-Serrenti" si ricorda che questa Soprintendenza speciale per il PNRR, con nota prot. n. 1606 del 18/07/2022, ha espresso il proprio parere tecnico istruttorio negativo alla relativa dichiarazione di compatibilità ambientale, sulla base delle evidenze istruttorie negative espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con il parere endoprocedimentale prot. n. 24740 del 04/07/2022. Inoltre, Sorgenja Renewables S.r.l. osserva che "... Come anticipato nel paragrafo che precede, il progetto fotovoltaico denominato "SAM-SE" presentato dalla società Energysame srl è incompatibile con il progetto denominato "Parco Eolico Samassi-Serrenti" presentato da Sorgenja. In particolare, come si evince dalla figura 1 sottostante, il progetto della società Energysame srl non ha tenuto in nessun modo conto della presenza del progetto di Sorgenja, la cui documentazione era pubblicamente disponibile sul sito del Ministero già dal 09/06/2022.

MA



Figura 1 Perimetro di impianto fotovoltaico SAM-SE sovrapposto ad aree di impianto Parco eolico Samassi-Serrenti

Si può notare una completa sovrapposizione del perimetro del progetto fotovoltaico "SAM-SE" con l'area dell'aerogeneratore SM03 del progetto "Parco Eolico Samassi-Serrenti". Inoltre, il perimetro del progetto fotovoltaico "SAM-SE" interferisce direttamente con ulteriori aree occupate dalle opere infrastrutturali indispensabili connesse alla realizzazione ed esercizio del progetto "Parco Eolico Samassi-Serrenti", quali la viabilità di accesso e le piazzole di servizio agli aerogeneratori. Si fa presente che il "Parco Eolico Samassi-Serrenti" prevede l'utilizzo di aerogeneratori di ultima generazione, le cui dimensioni richiedono utilizzo di mezzi di trasporto eccezionale e gru di montaggio con braccio di lunghezza fino a 200 m, nonché aree di stoccaggio componenti, sia per la fase costruttiva che nella fase di esercizio per manutenzioni straordinarie. Date le dimensioni dei componenti è fondamentale che le aree in prossimità di ciascun aerogeneratore siano completamente prive di ostacoli come allo stato attuale, al fine di non precludere lo svolgimento delle attività di costruzione e manutenzione del parco eolico in condizioni di piena sicurezza. In aggiunta a quanto sopra, è prassi consolidata di settore per impianti energetici mantenere una distanza di rispetto dagli aerogeneratori almeno pari all'altezza di ribaltamento per prevenire potenziali rischi legati a rotture catastrofiche (nel caso specifico l'altezza di ribaltamento degli aerogeneratori del "Parco Eolico Samassi-Serrenti" è pari a 206 m). Si fa notare che nella progettazione del "Parco Eolico Samassi-Serrenti" è stata calcolata una gittata massima degli elementi rotanti pari a 290 m, come illustrato nello studio specialistico "C20010S05-VA-RT-08-02 - Relazione Gittata massima elementi rotanti e analisi di possibili incidenti". La scelta del sito di impianto e della localizzazione degli aerogeneratori è stata fatta sulla base dell'assenza, allo stato di fatto, di costruzioni e recettori nel raggio di 300 m dagli aerogeneratori di progetto. L'attuale configurazione dell'impianto fotovoltaico SAM-SE rientra in maniera preponderante all'interno di queste aree ... Nella sottostante figura 3 sono rappresentate le interferenze tra l'impianto fotovoltaico SAM-SE e le aree necessarie ad assicurare lo svolgimento delle attività di costruzione e manutenzione del "Parco eolico Samassi-Serrenti" in condizioni di piena sicurezza, nonché di consentirne la corretta operatività, secondo quanto precedentemente esplicitato.

MA




Figura 3 Interferenza tra impianto SAM-SE ed aree necessarie per l'impianto Sorigenia

Infine, preme precisare che la documentazione progettuale fornita relativamente al progetto fotovoltaico "SAMSE" non include una descrizione della soluzione di connessione dell'impianto alla futura Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione RTN 380/150/36 kV da inserire in entra – esce alla linea RTN 380 kV "Ittiri - Selargius". Infatti, non viene fornita alcuna informazione riguardo al percorso del cavidotto che collegherebbe l'impianto alla futura Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione RTN 380/150/36 kV da inserire in entra – esce alla linea RTN 380 kV "Ittiri - Selargius". Poiché è presumibile che il percorso del cavidotto interferisca in molti punti con le opere del "Parco Eolico Samassi-Serrenti", si chiede di esplicitare la risoluzione di queste interferenze assicurando la piena operatività e manutenibilità dell'impianto di Sorigenia. È da notare inoltre che la l'impianto fotovoltaico SAM-SE nella sua configurazione attuale, al centro dell'area del "Parco eolico Samassi-Serrenti" risentirà in maniera significativa di effetti di ombreggiamento causati dagli aerogeneratori, risultando in una perdita di produzione. Tutto ciò premesso, la società Sorigenia Renewables srl CHIEDE Che il progetto fotovoltaico SAM-SE presentato dalla società Energysame srl [ID VIP 8938] sia modificato per rispettare i seguenti requisiti minimi, necessari ad assicurare lo svolgimento delle attività di costruzione e manutenzione del "Parco eolico Samassi-Serrenti" in condizioni di piena sicurezza, nonché di consentirne la corretta operatività:

- Mantenere l'area intorno a ciascun aerogeneratore dell'impianto di Sorigenia libera da ogni ostacolo per una distanza pari ad almeno 290 m;
- Mantenere l'area adiacente alle strade di servizio all'impianto libera da ogni ostacolo come da stato di fatto per una distanza di almeno 20 m per ciascun lato della strada;
- Risolvere eventuali interferenze nel percorso del cavidotto dell'impianto SAM-SE con le opere del "Parco Eolico Samassi-Serrenti", assicurando la piena operatività e manutenibilità dell'impianto di Sorigenia. Si richiede inoltre che la società Energysame srl manlevi Sorigenia Renewables srl da qualsiasi danno, diretto o indiretto, che possa essere causato dalla costruzione, esercizio e manutenzione dell'impianto "Parco eolico Samassi-Serrenti ...", tanto ancor più a dimostrare l'invasività per il territorio derivante dalla realizzazione di progetti quali l'impianto eolico denominato "Samassi-Serrenti", anche a causa delle occupazioni necessarie per la sua costruzione e la sicurezza durante tutta la sua vita utile;

d) Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente nota prot. n. 17163 del 05/06/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali integrative, con allegate le osservazioni espresse dal Servizio Genio Civile di Cagliari

MA

con la nota prot. n. 20634 del 19/05/2023, il quale osserva che "... Per quanto di competenza di questo Servizio, l'area interessata dall'intervento in esame, sulla base del database cartografico regionale di riferimento (rif. Del. n.3 del C.I. Autorità di Bacino regionale del 30.07.2015), risulta percorsa o adiacente a elementi del reticolo idrografico, individuati nel Riu Perda Bianca, Riu Cuccuris, Fiume_4185 e Riu Perda Longa; negli elaborati resi disponibili non si dà evidenza di questo fatto ... La documentazione progettuale resa disponibile a corredo dell'istanza, inoltre, è carente di elaborati rappresentanti la presenza di opere di connessione elettrica, interne o esterne all'area di produzione; ciò non consente all'Ufficio scrivente di riscontrare eventuali interferenze, in parallelismo o attraversamento, con elementi idrici. Deve essere pertanto evidenziata l'eventuale interferenza tra le opere di connessione alla rete elettrica e gli elementi idrici presenti nel territorio oggetto di intervento ...";

- g) **Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Direzione Generale Valutazioni ambientali** avviso al pubblico generico codice n. MASE-2023-0126360 del 05/10/2023, con il quale si avvia una nuova consultazione del pubblico sulla base della documentazione integrativa volontaria presentata da Energysamse S.r.l. alla sola autorità competente e non integralmente resa disponibile a questo Ministero della cultura;
- h) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 31293 del 20/10/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali sulla documentazione integrativa volontaria pubblicata il 05/10/2023. Alla predetta nota del 20/10/2023 sono allegate le osservazioni espresse dal Comune di Samassi con la nota prot. n. 15806 del 18/10/2023, ove si riporta che "... In riferimento al procedimento di V.I.A. di cui all'oggetto, esaminate le integrazioni del 05.10.2023; Vista la vs nota prot. uscita n. 29545 del 06.10.2023 acquisita al protocollo dell'ente prot. n° 15046 del 06.10.2023; Vista in particolare la risposta alle osservazioni OSRE 00 "osservazioni comune di Samassi – Area Edilizia privata, urbanistica e servizi tecnologici – suape; Si conferma quanto indicato nei contributi istruttori trasmessi con nota prot. n° 5212 del 30.03.2023 ovvero: L'impianto fotovoltaico di cui all'oggetto ricade interamente all'interno delle aree non idonee all'installazione di impianti energetici alimentati da fonti energetiche rinnovabili di cui all'allegato b alla Deliberazione G.R. n° 59/90 del 27.11.2020 , tabella 1 – elenco delle aree e siti considerati nella definizione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili, ai sensi del DM10.09.2010 , "Aree agricole interessate da produzioni agroalimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo " – "Terreni agricoli irrigati per mezzo di impianti di distribuzione/irrigazione gestiti dai Consorzi di Bonifica", in quanto la rimodulazione del progetto, consistente nel rispetto delle "fascia di 6 metri" sulle condotte idriche di proprietà del CBSM, non comporta di fatto l'esclusione dell'area complessiva dalle aree definite non idonee all'installazione di impianti energetici alimentati da fonti energetiche rinnovabili di cui all'allegato b alla Deliberazione G.R. n° 59/90 del 27.11.2020 - tabella 1, sopra citata ...". La Direzione Generale dell'Agricoltura - Servizio Territorio Rurale Agro-Ambiente e Infrastrutture, con nota prot. n. 22142 del 09/10/2023, afferma che "... In riferimento alla procedura V.I.A. di cui all'oggetto, esaminate le integrazioni del 5.10.2023, si è rilevato che le aree in agro di Samassi e Serrenti individuate per il posizionamento dell'impianto fotovoltaico e la linea di connessione non ricadono su terre civiche, ma non si ha ancora certezza sul definitivo posizionamento della stazione elettrica. Rispetto ai contenuti del documento "Risposte alle osservazioni", per la parte relativa alle eventuali procedure di esproprio in presenza di usi civici che si dovesse ancora rilevare, è però opportuno precisare che per una procedura di espropriazione di terre civiche non è sufficiente la sola dichiarazione di pubblica utilità, in quanto i beni di uso civico collettivo, inalienabili, indivisibili, inusucapibili e a perpetua destinazione agro-silvo-pastorale, sono caratterizzati per loro natura da un regime di indisponibilità, con conseguente immodificabilità e conservazione del vincolo di destinazione, salvo particolari casi. I diritti di uso civico gravanti su beni collettivi non possono quindi essere considerati implicitamente estinti per effetto di un decreto di espropriazione per pubblica utilità, poiché la loro natura giuridica assimilabile a quella demaniale lo impedisce. Ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001, recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per

pubblica utilità, i beni appartenenti al demanio pubblico non possono essere espropriati fino a quando non ne viene pronunciata la sdemanializzazione, e ai sensi del comma 1-bis, i beni gravati da uso civico non possono essere espropriati o asserviti coattivamente se non viene pronunciato il mutamento di destinazione d'uso (fatte salve le ipotesi in cui l'opera pubblica o di pubblica utilità sia compatibile con l'esercizio dell'uso civico). Ne deriva che per l'attuazione di un eventuale procedimento espropriativo è necessario un precedente provvedimento formale di sdemanializzazione, la cui mancanza renderebbe invalido il decreto espropriativo che ne implichi l'estinzione ed il correlato trasferimento dei relativi diritti sull'indennità di espropriazione. La sdemanializzazione è individuabile nell'istituto dell'autorizzazione all'alienazione di cui all'art. 12 della legge n. 1766/1927 e artt. 39 e 41 del Regolamento approvato con R.D. n. 332/1928. L'autorizzazione all'alienazione di terre di uso civico è concessa nei casi in cui è impossibile realizzare i fini per i quali essa è richiesta con il mutamento di destinazione. Per quanto riguarda il cavidotto di connessione alla RTN si ricorda che, a prescindere dalla quota di interrimento, la compatibilità con l'esercizio dell'uso civico di cui ai commi 1 ter e quater dell'art. 4 del DPR n. 327/2001, è riferita esclusivamente alle infrastrutture lineari energetiche di cui all'art. 52-quinquies dello stesso DPR, cioè facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, individuate nel piano di sviluppo della rete elettrica di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed all'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 (Art. 52-quinquies Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali. Si fa presente che nella Regione Sardegna, la materia degli usi civici è disciplinata dalla L.R. n. 12/1994 "Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda", pubblicata nel B.U. R.A.S. del 15 marzo 1994, n. 9. Le direttive per la gestione amministrativa dei procedimenti attinenti la materia degli usi civici sono quelle di cui all'Allegato al Decreto dell'Assessore Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 2539 DecA/50 del 01.08.2022, che ha aggiornato le precedenti direttive operative di cui all'allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/15 del 10.12.2021. Il Decreto e le direttive sono consultabili e scaricabili sul sito web della Regione Sardegna nella sezione "atti" dell'Assessorato dell'Agricoltura e sulla sezione "Usi Civici" del sito web Sardegna Agricoltura. [1] procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio dell'autorizzazione al mutamento di destinazione e alla proposta di accoglimento dell'istanza di autorizzazione all'alienazione, così come disciplinato nelle direttive operative regionali, prevedono l'adozione di apposita determinazione dirigenziale redatta dal servizio scrivente. L'accoglimento dell'istanza, nel rispetto di tutte le condizioni e prescrizioni previste dalla normativa vigente e dalle stesse direttive regionali, è vincolato, in primis, all'accertata rispondenza al pubblico interesse dell'iniziativa per la quale il provvedimento viene richiesto, che deve necessariamente essere di rilievo superiore a quello soddisfatto con la precedente destinazione: tale rispondenza è espressa dal Comune quale ente gestore del patrimonio civico, mediante deliberazione di Consiglio Comunale, organo istituzionale rappresentativo dei cives. Si informa infine che l'esistenza dell'uso civico, per i comuni per i quali è stato eseguito l'accertamento formale, è verificabile con la consultazione degli inventari generali delle terre civiche pubblicati sul sito web Sardegna Agricoltura nella apposita sezione dedicata agli usi civici. L'inventario è un documento di natura ricognitiva costituito dagli elenchi relativi a ciascun Comune e accessibile mediante i link contenuti nella pagina sopra indicata. E da tenere presente che eventuali errori o omissioni nell'individuazione dei terreni o nello stesso inventario non incidono sui diritti dei cittadini ...", dovendosi sempre ricordare le disposizioni in materia di beni collettivi di cui alla legge n. 168 del 2017, art. 3, comma 6, relativamente al mantenimento, in ogni caso – e, quindi, nel senso più ampio del termine di liquidazione – del vincolo paesaggistico per legge di cui all'art. 142, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 42 del 2004. La Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, con nota prot. n. 10923 del 17/10/2023, segnala ancora che "Esaminati gli elaborati progettuali relativi alla nuova configurazione dell'impianto, scaturita dalle osservazioni dei vari Enti coinvolti, si segnala che in corrispondenza della porzione di impianto più prossima alla valle del R. Perda Longa, in località Gutturu Marongiu, permane l'interferenza con un elemento idrico rappresentato nella cartografia IGM – serie 25V edita per la Sardegna dal 1958 al 1965 per il quale vigono le fasce di prima salvaguardia ai sensi dell'art. 30 ter comma 1 e le fasce di tutela ai sensi dell'art. 8 comma 8 delle NA del PAI. A tal proposito si precisa che le suddette fasce non sempre coincidono; in particolare, qualora le fasce di prima salvaguardia abbiano

un'ampiezza pari a 10 metri, come segnalato dal Proponente, coincideranno con le fasce di tutela solo lungo i corsi d'acqua arginati all'interno dei centri edificati, come ben espresso nel citato articolo di riferimento. Sarà dunque necessario valutare l'ampiezza delle fasce di tutela in funzione delle caratteristiche dei corsi d'acqua interferenti con l'impianto e posizionare quest'ultimo esternamente alle stesse. Si segnala altresì che ai sensi dell'art. 8 comma 8bis delle NA del PAI, le fasce di tutela non possono eccedere la perimetrazione dell'area di pericolosità corrispondente al tempo di ritorno di 50 anni la quale può essere definita solo a seguito di apposito studio idrologico e idraulico. In alternativa, come indicato nella precedente nota ADIS, le NA del PAI all'art. 23 comma 7bis consentono la verifica di non significatività degli elementi idrici interferenti da effettuare ai sensi delle Linee guida e indicazioni metodologiche per la corretta individuazione e rappresentazione cartografica del reticolo idrografico ai sensi dell'art. 30 ter, comma 6 delle Norme di attuazione del PAI, approvate con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 9 del 03/06/2021, dettano disposizioni al punto 2.3 in materia di significatività. In tal caso dovrà essere prodotta apposita relazione asseverata, redatta dai tecnici di degli elementi idrici, cui al comma 3, lett. a) articolo 24 da inviare, a fini ricognitivi, all'Autorità di Bacino ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 ter delle Norme. Dovrà inoltre essere specificata la modalità di risoluzione dell'interferenza tra il cavidotto di connessione ed il Riu Tistivillus, già individuata dal Proponente; qualora il cavidotto sia posato subalveo, non risultano competenze approvative in capo alla scrivente Direzione generale ADIS, a condizione che tra fondo alveo e estradosso della tubazione ci sia almeno un metro di ricoprimento, e che il soggetto attuatore sottoscriva un atto con il quale si impegna a rimuovere a proprie spese le condotte qualora fosse necessario realizzare opere di mitigazione del rischio idraulico. Per la posa del cavidotto in corrispondenza delle fasce di prima salvaguardia del corso d'acqua, disciplinate agli artt. 27 e 27 bis delle NA del PAI, è consentita la relazione asseverata nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 27 comma 3 lettera g) o h) delle predette Norme. Infine si chiede di specificare quali interventi ricadono nelle aree dalle quali sono stati stralciati i pannelli ma che rimangono incluse nel perimetro colorato in rosso nella documentazione trasmessa; in tale configurazione infatti permane l'interferenza con il reticolo idrografico ufficiale ai fini PAI, e relative fasce di salvaguardia e fasce di tutela, e con l'area perimetrata a pericolosità media da frana Hg2. Qualora vi sia interferenza con opere in progetto ne dovrà essere valutata l'ammissibilità ed eventuale compatibilità con le NA del PAI. Tali valutazioni dovranno essere effettuate anche in relazione alla viabilità di avvicinamento all'impianto, qualora si rendesse necessario realizzare adeguamenti o nuovi tracciati per consentire il transito dei mezzi. Per quanto sopra, al fine di poter proseguire il procedimento in argomento, si rimane in attesa dei chiarimenti e delle integrazioni richieste. Si evidenzia infine che, ai sensi dell'art. 23 comma 6 lett. A delle N.A. del P.A.I. "Gli interventi, le opere e le attività ammissibili nelle aree di pericolosità idrogeologica molto elevata, elevata e media, sono effettivamente realizzabili soltanto se conformi agli strumenti urbanistici vigenti e forniti di tutti i provvedimenti di assenso richiesti dalla legge";

- i) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 31702 del 25/10/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali sulla documentazione integrativa volontaria pubblicata il 05/10/2023. Alla predetta nota del 20/10/2023 sono allegate le osservazioni espresse dal Servizio Agenti fisici dell'ARPAS con nota prot. n. 38733 del 20/10/2023;
- j) **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna** nota prot. n. 19198 del 24/10/2023 (Allegato n. 1), con la quale è stato espresso il parere endoprocedimentale in merito alla dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi, dichiarando per quanto attiene all'Area funzionale Patrimonio archeologico che "... A.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO [-] A1.1. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze: Comune di Samassi [-] L'area in cui ricadono le opere in progetto e le sue immediate vicinanze non è interessate da vincoli di natura archeologica ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D.Lgs. 42/2004. Comune di Serrenti [-] - Area del nuraghe Bruncu Siliqua e Mitza de Maria Frongia, sottoposta a vincolo con D.C.R. n. 67 del 02.08.2023, distante circa 418 m a nord dall'area della nuova stazione ipotizzata; A1.2. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, nonché altri beni segnalati o noti da bibliografia: Comune di Samassi [-] Allo

MA

stato attuale, nell'area interessata dalle opere e nella buffer zone di 500 metri, non si riscontrano siti archeologici noti. Comune di Serrenti [-] - Insediamento romano di Gutturu Marongiu, distante circa 238 m a nord-est dall'area dell'impianto fotovoltaico; - insediamento nuragico di Giuanni Acca A con probabile nuraghe, distante circa 239 m a sud-est dall'area dell'impianto fotovoltaico; - sepolture romane di Giuanni Acca B, distanti circa 159 m a est dall'area dal cavidotto interrato dell'impianto fotovoltaico; - terme romane di Santusangius, distanti circa 74 m a est dall'area dal cavidotto interrato dell'impianto fotovoltaico; A.2. VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO (EX ART. 41, C. 1 E ALL. I.8 DEL D.LGS. 36/2023) [-] La relazione archeologica relativa al procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologico non è redatta secondo quanto previsto dal DPCM del 14 aprile 2022 (GU Serie Generale n. 88 del 14-04-2022, "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati"), in particolare per quanto riguarda l'archiviazione dei dati nell'apposito template GIS disponibile sul sito web dell'Istituto Centrale per l'Archeologia (http://www.ic_archeo.beniculturali.it/?pageld=279) e la loro resa cartografica. La raccolta dei dati e la loro analisi hanno inoltre preso in esame esclusivamente l'area occupata dall'impianto fotovoltaico in progetto. Nonostante le carenze sopra richiamate, si ritiene opportuno evidenziare anche che le condizioni di visibilità riscontrate nel corso della ricognizione in situ in alcune delle aree, da quanto visibile nelle foto, devono ritenersi scarse (piuttosto che medie come indicato sommariamente nella relativa figura). Di conseguenza, come previsto dalla Circ. 53/2022 della DG ABAP, allegato 1, in quanto area connotata da nulla o scarsa visibilità al suolo, il potenziale deve considerarsi "non valutabile", con la conseguente attribuzione di un rischio medio (tav. 2), che rende necessario in fase di verifica preventiva dell'interesse archeologico un approfondimento di indagine. A.3. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO [-] Per quanto riguarda l'area ricadente nel territorio comunale di Samassi, si deve considerare che l'attuale mancanza di siti archeologici noti non è da escludere che dipenda da una carenza conoscitiva. Pertanto, per una corretta valutazione dei potenziali impatti sul patrimonio archeologico, è fondamentale nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico acquisire le integrazioni sopra indicate. Relativamente alle opere dell'impianto che ricadono nella parte nord-occidentale nel territorio comunale di Serrenti al confine con il comune di Samassi, si comunica quanto segue. La favorevole condizione geografica del territorio di Serrenti ha favorito la presenza antropica dalla preistoria fino ai giorni nostri. Come si evince dall'elenco dei paragrafi precedenti in prossimità dell'impianto sono rilevati diversi siti. Nell'areale dell'impianto fotovoltaico sono noti l'insediamento romano di Gutturu Marongiu e l'insediamento nuragico di Giuanni Acca A. Si tratta di siti di cui non si conosce l'effettiva estensione nel terreno, perché non adeguatamente indagati attraverso le necessarie indagini archeologiche. Nell'areale della nuova stazione ricade il nuraghe Bruncu Pabusa, vincolato ai sensi del D. Lgs. N. 42/2004. Peraltro, si rileva che l'ubicazione della stazione è solo ipotizzata: nella relazione descrittiva (elaborato AU_RE_01 consegna marzo 2023) viene indicato che "Il gestore di rete ancora non ha rilasciato soluzioni progettuali di standard costruttivi per la Stazione elettrica a 36 kV"; così come negli elaborati grafici allegati alla documentazione integrativa volontaria di agosto 2023 per il posizionamento della Stazione, che è il medesimo di quello presentato a marzo 2023, la dicitura in legenda la seguente: "Area nuova stazione ipotizzata in attesa di tavolo tecnico". Inoltre in prossimità del cavidotto di collegamento tra la stazione e l'impianto fotovoltaico sono note le terme romane di Santusangius e le sepolture romane di Giuanni Acca B. Le opere in progetto ricadono in un'area già interessata da un parco eolico (ID_VIP: 7554). Per cui si verificherebbe un affiancamento dei due cavidotti (l'uno di collegamento tra l'impianto fotovoltaico e la sottostazione del progetto in esame e l'altro del parco eolico Samassi-Serrenti), seppure da definirsi in fase esecutiva attraverso tavoli tecnici, come indicato nella documentazione trasmessa. A 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO [-] Valutato l'impatto dell'intervento sul patrimonio archeologico si comunica quanto segue. Verificate le persistenze archeologiche che ricadono nell'areale interessato dall'impianto, si rileva la presenza nel buffer di 500 metri dalle opere in progetto dei siti archeologici che rendono il progetto così come presentato ricade in area non idonea ex art. 20 D. Lgs. 199 del 2021".

Per quanto attiene alle Aree funzionali Patrimonio architettonico e Paesaggio, la medesima Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente valuta che "... B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO [-] B.1.1 Beni Paesaggistici [-] ... B.1.1.d

MA

Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento -Aspetto ambientale. Le aree del campo fotovoltaico sono classificate dal PPR tra le "aree ad utilizzazione agro-forestale" del tipo "colture erbacee specializzate". La disciplina per le "aree ad utilizzazione agro-forestale" (artt. 28-30 delle NTA), prevede che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni: "vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso (...)".

Beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. g) delle NTA, zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini:

- ampio bacino artificiale a circa 1,7 km;
- ampio bacino artificiale a circa 3,6 km.

Beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA, Fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee:

- l'area dell'impianto fotovoltaico lambisce la fascia di rispetto di 150 m del Riu Cuccuris;
- l'area dell'impianto fotovoltaico lambisce la fascia di rispetto di 150 m del Riu Perda Bianca;
- l'area dell'impianto fotovoltaico lambisce la fascia di rispetto di 150 m del Riu Perda Longa;
- l'area dell'impianto si trova a circa 350 m dal Riu Filix.

...

Disciplina dei beni paesaggistici: art. 18 delle NTA "Misure di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici con valenza ambientale", "i beni paesaggistici (...) sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche".

...

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO [-] *Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul paesaggio e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento, si evidenzia, che l'intero impianto in progetto ricade in aree non idonee ai sensi della D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 in quanto individuate tra le "Aree agricole interessate da produzioni di qualità" della componente "Ambiente e agricoltura" e nello specifico "Terreni agricoli irrigati gestiti dai Consorzi di Bonifica". L'impianto in progetto è localizzato nei territori di Samassi e Serrenti, nella vasta pianura del Campidano, in un'area agricola fortemente caratterizzata dall'opera dell'uomo con il disegno dei confini dei campi e con le opere di sistemazione idraulica. I terreni che ospiteranno l'impianto hanno un andamento prevalentemente pianeggiante e sono attualmente destinati in prevalenza a seminativi e colture orticole (carciofo), serviti da un impianto di irrigazione gestito dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale. L'analisi del quadro dei vincoli nell'area direttamente interessata dall'impianto e nelle sue immediate vicinanze mostra criticità in relazione alla tutela del paesaggio. La prima criticità del proposto impianto risiede nella vicinanza del medesimo al reticolo fluviale tutelato ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17, comma 3 lett. h) delle NTA. In particolare l'area dell'impianto fotovoltaico lambisce la fascia tutelata di 150 m del Riu Cuccuris, del Riu Perda Bianca e del Riu Perda Longa, per considerare i corsi d'acqua più prossimi. Il progetto si mostra non in linea con la disciplina del PPR la quale, all'art. 18 delle NTA del PPR prevede che i beni paesaggistici di cui all'art. 17 siano "oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche". La localizzazione dei pannelli fotovoltaici contigui alla fascia tutelata 150 m dai fiumi non concorre al raggiungimento di alcuno degli obiettivi di conservazione e tutela predisposti dal PPR. Inoltre, ad una scala paesaggistica, il contesto determinato dalla presenza dei corsi d'acqua e dal rapporto delle rispettive fasce ripariali con la campagna circostante, caratterizzato da una ampiezza di orizzonti, con i campi che si distendono tra i diversi rami dell'infrastrutturazione idraulica e che danno conto del progetto di trasformazione del paesaggio attuato dall'uomo a scopo agricolo, appare difficilmente compatibile con la presenza di una struttura come quella in progetto per dimensioni e caratteristiche. Un ulteriore elemento di debolezza riferibile al progetto è l'estensione del campo, con una superficie lorda pari a circa 41 ha, che incide negativamente in termini di*

consumo di suolo e dunque di paesaggio agricolo. L'area del layout è classificata dal PPR tra le "Aree ad utilizzazione agroforestale" del tipo "colture erbacee specializzate", per cui, all'art. 29 delle NTA, la disciplina prevede che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni: "vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso". Con ciò, si deve rilevare che un impianto che prevede l'installazione di 30.772 moduli in silicio monocristallino a terra, per quanto sia prevista la coltivazione di patate nelle aree tra le filze, costituisce dal punto di vista percettivo, e dunque paesaggistico, una copertura di suolo diversa da quella agricola che non supera i limiti posti dalla disciplina. Inoltre, nella relazione agronomica (a p. 22 dell'elaborato OSRE01 – integrazione) il proponente dichiara che "nell'ambito della superficie lorda dell'impianto che andrà ad occupare 41 Ha di terreni agricoli si è proceduto ad individuare due tipologie di superficie: 1. Superficie da investire a prato polifita permanente con miscuglio specifico di graminacee e leguminose (es. miscuglio tipo Gallura) contenente specie auto riseminati; 2. Superficie da investire a coltura con la patata (*solanum tuberosum* L.)", mentre di seguito (a p. 23), si specifica che "le superfici a prato pascolo permanente comunque non saranno destinate alla coltivazione intesa in senso economico ma solo esclusivamente alla produzione di sostanza organica per tramite della tecnica del "Mulching"". Per quanto esplicitato nel progetto, è difficile immaginare la sostenibilità economica nel tempo di tale proposta attività agricola, se si trasforma la destinazione colturale di un'area di 41 ha, attualmente coltivata a carciofo e a seminativo, in 9 ha di patate, 30 ha di "mulching" e 2 ha di infrastrutture logistiche. Per quanto sopra, nonostante le modifiche al progetto, a parere di questo Ufficio mantengono validità le osservazioni del Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale della RAS rilasciate con nota n. prot. 16572 del 03/04/2023, circa il contenuto della Relazione Agronomica, per cui "nulla si dice esplicitamente circa la sostenibilità economica nel tempo di tale attività agricola in modo autonomo rispetto alla produzione di energia elettrica. Infatti una eventuale non sostenibilità economica nel tempo dell'attività agricola in modo autonomo potrebbe comportare l'abbandono di parte o di tutte le pratiche colturali dichiarate facendo diventare il progetto un mero impianto fotovoltaico a terra. Ciò assume rilevanza per l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio, come indicato nel punto 16.1 lett. e) delle Linee Guida di cui al DM 10/09/2010". La disciplina del PPR è finalizzata alla tutela dei paesaggi e, come in questo caso, non basta proporre un programma agricolo da attuarsi al di sotto di 30.772 moduli fotovoltaici per soddisfare gli obiettivi di tutela del paesaggio agrario. Il progetto è perciò in contrasto con la disciplina dell'assetto ambientale del PPR, con riferimento all'art. 29 delle NTA del PPR, in considerazione anche della inconsistenza delle ragioni dello SIA circa la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa. Si deve evidenziare inoltre che la D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 individua le aree "brownfield" come contesti privilegiati per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra (aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati) e l'area individuata per l'impianto in oggetto non può definirsi tale, per cui l'intervento, per gli aspetti sopra evidenziati, non è coerente con la DGR 59/90. Sotto il profilo urbanistico vale la pena evidenziare che gli strumenti urbanistici dei comuni di Samassi e di Serrenti classificano le aree come Zona agricola – E; l'intervento non è pertanto conforme neppure alla disciplina dell'assetto ambientale del PPR. L'art. 103 delle NTA, "Sistema delle infrastrutture. Prescrizioni", prevede infatti che la localizzazione di nuove infrastrutture sia ammessa: se prevista nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR; se ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; se progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali. L'area non è compresa in un piano di settore ed è attualmente a destinazione urbanistica agricola, inoltre l'estensione dell'impianto fotovoltaico non concorre a favorire la sua mitigazione visiva né, per quanto sopra, a mitigare l'impatto ambientale. Nel merito, un rilevante elemento di debolezza riferibile al progetto è certamente la sua estensione, pari a circa 41 ha, che incide negativamente sulla percezione del paesaggio agrario consolidato. La sua realizzazione comporterebbe una distorsione della percezione della frammentazione particellare dei lotti agricoli in un'area, come sopra descritto, fortemente caratterizzata dall'opera dell'uomo, dal disegno dei campi differenziati per coltivazione e dalle opere idriche che li attraversano. La visibilità dell'impianto sarà difficilmente mitigabile dai punti di veduta a quota elevata, con particolare

riferimento al Monte Mannu, distante circa 1,5 km ed alto 307 m s.l.m., bene paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. l), del D. Lgs. 42/2004. Nell'area SIC ITB042234 "Monte Mannu Monte Ladu" sono inoltre compresi il Monte Candido, alto 290 m s.l.m., ed il Monte Angurdu, alto 264 m s.l.m. L'impianto sarebbe chiaramente percettibile come una vasta area tecnologica estranea ai caratteri consolidati del paesaggio agrario e per quanto sopra, vista la sua estensione, non è sostenibile paesaggisticamente. Circa la valutazione dell'impatto cumulativo si segnala innanzitutto che l'area dell'impianto in argomento risulta coincidente con parte dell'area interessata dal parco eolico "Samassi Serrenti" proposto dalla Società Sorgenia Renewables, attualmente in iter autorizzatorio con ID_VIP: 7554 e costituito da 11 WTG. In particolare uno degli aerogeneratori (SM03) risulta posizionato nel mezzo del parco fotovoltaico, ad una distanza di 174 m dai pannelli fotovoltaici che lo circondano a Nord, Est e Sud. L'area vasta è inoltre interessata da molteplici iniziative di impianti alimentati da FER, attualmente in iter autorizzatorio, tra le quali, considerando la corona di comuni intorno al parco in argomento si segnala: - procedimento PAUR – Parco eolico nei comuni di Guasila e Samatzai e opere di connessione nei comuni di Pimentel, Segariu, Sanluri e Furtei; - ID_VIP: 9152 - Impianto agrivoltaico denominato "Serramanna 2" in comune di Serramanna; - ID_VIP: 9502 - impianto agrivoltaico denominato "Verde 9" nei comuni di Serramanna e Villasor. La grande pianura del Campidano, che è un territorio a storica vocazione agricola, si sta progressivamente trasformando in un'area tecnologica dedicata alla produzione di energia da fonte solare ed eolica, per sommatoria di aggregazioni di migliaia di moduli fotovoltaici e decine di torri eoliche che conferiscono al paesaggio un aspetto isotropo ed indifferente.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI [-] Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che la non conformità alla disciplina del Piano Paesaggistico Regionale e le criticità di sopra evidenziate portano all'espressione di un parere negativo alla realizzazione dell'impianto, motivato anche dall'eccessivo consumo di paesaggio agricolo in quanto detrattore paesaggistico non mitigabile, nonché dall'impatto cumulativo. In particolare, in relazione alla coerenza con le norme di tutela paesaggistica, risulta che il progetto: - non è conforme all'art. 18 delle NTA del PPR in quanto interferisce negativamente con impatto significativo su beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 per effetto dell'art. 17, comma 3, lett. h) delle stesse NTA; - non è conforme all'art. 29 delle NTA del PPR (disciplina dell'assetto ambientale); - non è conforme all'art. 103 delle NTA del PPR (disciplina dell'assetto insediativo); Inoltre, l'intero impianto ricade in aree non idonee ai sensi della D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 in quanto individuate tra le "Aree agricole interessate da produzioni di qualità" della componente "Ambiente e agricoltura" e nello specifico "Terreni agricoli irrigati gestiti dai Consorzi di Bonifica". Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse tenuto conto della capacità del contesto di assorbire l'intervento, contemplando l'esame di soluzioni alternative, particolarmente localizzative e dimensionali, e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche".

Il medesimo Ufficio periferico del MiC perviene, pertanto, all'espressione del seguente "PARERE ENDOPROCEDIMENTALE [-] Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare forti criticità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere negativo alle opere in progetto";

- k) **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale della difesa dell'ambiente** nota prot. n. 332442 del 02/11/2023, con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le osservazioni regionali sulla documentazione integrativa volontaria pubblicata il 05/10/2023. Alla predetta nota del 20/10/2023 sono allegate le osservazioni espresse dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale con nota prot. n. 15238 del 27/10/2023;
- l) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico, quale U.O. DGABAP-Servizio II della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 26865 del 15/11/2023 (Allegato n. 2), con la quale è stato espresso il relativo contributo istruttorio, valutando che "... Premesso che la Soprintendenza territorialmente competente ha specificato le carenze rilevate nella documentazione prodotta per la fase prodromica della verifica preventiva di interesse archeologico ed ha valutato come medio il rischio archeologico complessivo connesso alle opere in progetto; Considerato che,


come evidenziato dalla suddetta Soprintendenza, le opere in progetto si collocano a meno di cinquecento metri di distanza da beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, parte II e ricadono pertanto in un'area da ritenersi non idonea ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater), come modificato dal DL 13/2023, art. 47, c. 1, lett. a), punto 2.1), convertito con modificazioni dalla L. 41/2023; Tutto ciò premesso e considerato, si concorda con la Soprintendenza territorialmente competente nell'esprimere parere negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto. Si chiarisce che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio, il progetto rimane in ogni caso soggetto alle disposizioni dell'art. 41, c. 4, del D.Lgs. 36/2023. Ne consegue che, in caso di realizzazione dell'opera, potrà essere attivata la procedura di cui al citato art. 41, c. 4, da espletare entro la data prevista per l'avvio dei lavori, ovvero potrà essere motivatamente prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera ai sensi dell'art. 1, commi 8-9 dell'allegato I.8 del D.Lgs. n. 36/2023";

m) **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio – Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, quale U.O. DGABAP-Servizio III della SS-PNRR**, nota prot. interno SS-PNRR n. 27175 del 20/11/2023 (Allegato n. 3), con la quale, visto il parere endoprocedimentale espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente con nota del 24/10/2023, "... si comunica che non si ravvisano competenze specifiche di questo Servizio".

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, con il parere endoprocedimentale del 24/10/2023 (paragrafi A.1, A.2 e A.4 – Allegato n. 1), riporta a carico dell'impianto industriale di cui trattasi che "... A.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO [-] A1.1. Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze: ... Comune di Serrenti [-] - Area del nuraghe Bruncu Siliqua e Mitza de Maria Frongia, sottoposta a vincolo con D.C.R. n. 67 del 02.08.2023 [nota della Soprintendenza speciale per il PNRR: visionabile sul sito www.sardegna.beniculturali.it alla sezione "Beni dichiarati di interesse culturale – Comune di Serrenti], distante circa 418 m a nord dall'area della nuova stazione ipotizzata; A1.2. Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, nonché altri beni segnalati o noti da bibliografia: ... Comune di Serrenti [-] - Insediamento romano di Gutturu Marongiu, distante circa 238 m a nord-est dall'area dell'impianto fotovoltaico; - insediamento nuragico di Gianni Acca A con probabile nuraghe, distante circa 239 m a sud-est dall'area dell'impianto fotovoltaico; - sepolture romane di Gianni Acca B, distanti circa 159 m a est dall'area dal cavidotto interrato dell'impianto fotovoltaico; - terme romane di Santusangius, distanti circa 74 m a est dall'area dal cavidotto interrato dell'impianto fotovoltaico; Nell'areale dell'impianto fotovoltaico sono noti l'insediamento romano di Gutturu Marongiu e l'insediamento nuragico di Gianni Acca A. Si tratta di siti di cui non si conosce l'effettiva estensione nel terreno, perché non adeguatamente indagati attraverso le necessarie indagini archeologiche. Nell'areale della nuova stazione ricade il nuraghe Bruncu Pabusa, vincolato ai sensi del D. Lgs. N. 42/2004 ... A 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO [-] Valutato l'impatto dell'intervento sul patrimonio archeologico si comunica quanto segue. Verificate le persistenze archeologiche che ricadono nell'areale interessato dall'impianto, si rileva la presenza nel buffer di 500 metri dalle opere in progetto dei siti archeologici che rendono il progetto così come presentato ricade in area non idonea ex art. 20 D. Lgs. 199 del 2021 ...", determinandosi come la proposta di impianto industriale di cui trattasi si collochi in un areale interessato da più beni culturali archeologici, tanto da alterarne il contesto di giacenza caratterizzato per le sue qualità paesaggistiche come di seguito descritto, tra l'altro oggetto di previsioni e prescrizioni di tutela del Piano paesaggistico regionale quali aree ad utilizzo agricolo.

CONSIDERATO che il Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, nel suo *Assetto ambientale*, classifica le aree interessate dal progetto di cui trattasi quali "aree ad utilizzazione agro-forestale" e, più precisamente, quali "colture erbacee specializzate", disciplinate dagli articoli 28, 29 e 30 delle relative NTA, vietandone la trasformazione per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa (v. lett. a del comma 1 dell'art. 29 delle NTA), localizzazione alternativa qui non espressa dal Proponente (v. SIA – Quadro di riferimento delle alternative progettuali, elaborato n. SIA07, paragrafo 3.4 *Ragionevoli alternative*) attraverso una concreta comparazione con altri siti, quali ad esempio quelli già edificati o a destinazione industriale/commerciale/artigianale presenti nell'intorno (non dovendosi

comunque per questo edificare nuovi edifici, come riportato dal Proponente ad esclusione di tale tipo di localizzazione su edifici, invece, esistenti – v. paragrafo 2. *Analisi delle alternative progettuali*, p. 10), risultando l'analisi condotta per l'individuazione di alternative localizzative una sostanziale conferma della bontà delle ragioni sottese alle soluzioni progettuali e di fonte rinnovabile prescelte dalle quali è derivato il progetto in esame:



(da *Analisi vincolistica percorso di connessione*, elaborato integrativo volontario n. OSRE00-All01, che identifica l'area di progetto quale "coltura erbacea specializzata")

CONSIDERATO che le aree interessate dal progetto di cui trattasi (pari, complessivamente, a circa 50 Ha) sono ancora ampiamente utilizzate con funzione agricola, tanto da essere zonizzate nel Piano Urbanistico Comunale del Comune di Samassi quali zona E-agricola (nello specifico E1-Aree caratterizzate da una produzione agricola piccola e specializzata), e che tali attività hanno rimodellato l'ambiente naturale in forme coerenti con il paesaggio esistente, che invece il nuovo impianto industriale snaturerebbe con l'introduzione di strutture incongrue ed estranee (v. il *Piano di monitoraggio ambientale*, elaborato n. SIA08, ove il proponente deve riconoscere che "... Nella fase di esercizio, l'impatto potenziale dell'impianto fotovoltaico è dovuto all'alterazione della percezione del paesaggio per l'introduzione di nuovi elementi antropici con forte valenza tecnologica nel quadro naturalistico e paesaggistico. Al fine di ovviare a tale problema, è stata prevista la predisposizione di una fascia di rispetto arborea ed arbustiva ed arborea lungo il confine perimetrale ..." - p. 19 -, non rilevando, tuttavia, che la soluzione adottata per risolvere quello che viene qui definito solo come "un problema", si configura in realtà come un ulteriore necessario elemento di deframmentazione del paesaggio agrario unitario che si percepisce nell'area vasta interessata dal nuovo progetto industriale; v. parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente del 24/10/2023 – Allegato n. 1 - : "... Nel merito, un rilevante elemento di debolezza riferibile al progetto è certamente la sua estensione, pari a circa 41 ha, che incide negativamente sulla percezione del paesaggio agrario consolidato. La sua realizzazione comporterebbe una distorsione della percezione della frammentazione particellare dei lotti agricoli in un'area, come sopra descritto, fortemente caratterizzata dall'opera dell'uomo, dal disegno dei

MA

campi differenziati per coltivazione e dalle opere idriche che li attraversano ...”):



Fig. 6: Inquadramento aereo su base CTR, foglio 547-080 [Case Villa Santa]

(da *Relazione paesaggistica*, elaborato n. SIA06, fig. 6, p. 11, ove si coglie che l'area interessata dal nuovo impianto industriale si caratterizza per la sua naturale vocazione ed utilizzo agricolo, che invece sarebbero snaturati dall'introduzione di strutture a carattere industriale quali i pannelli fotovoltaici e le necessarie recinzioni/illuminazioni di sicurezza)

MA

Inquadramento territoriale sito d'intervento su Ortofoto



Figura 3 - Inquadramento area su base Ortofoto

(da *Relazione Agro-pedologica*, documento integrativo volontario n. OSRE_01, fig. 3, p. 6)



Fig. 11: Stato di fatto dell'area

MA



Fig. 12: Stato di fatto dell'area



Fig. 30: Foto dello stato attuale dell'area



Fig. 31: Foto dello stato attuale dell'area

(da *Relazione paesaggistica*, elaborato n. SIA06, figg. 11-12 e 30-31, pp. 14-15 e 36, ove si coglie che l'area interessata dal nuovo impianto industriale si caratterizza per la sua naturale vocazione ed utilizzo agricolo, che invece sarebbero snaturati dall'introduzione di strutture a carattere industriale quali i pannelli fotovoltaici e le necessarie recinzioni/illuminazioni di sicurezza)

MA



Fig. 103-104: Stato di fatto e render delle opere di mitigazione

(da *Relazione paesaggistica*, elaborato n. SIA06, figg. 103-104, pp. 98, ove si coglie che l'area interessata dal nuovo impianto industriale si caratterizza per la sua naturale vocazione ed utilizzo agricolo, con fotoinserti *post operam* raffiguranti lo stato dei luoghi come sostanzialmente trasformato rispetto alla sua attuale configurazione agricola – oggetto di tutela delle previsioni e prescrizioni del Piano paesaggistico regionale – dall'insediamento dell'impianto industriale di cui trattasi e dal quale emerge chiaramente la capacità delle strutture industriali previste di deframmentare la visione unitaria del paesaggio agricolo esistente, sostituendone le componenti individuate dal Piano paesaggistico regionale con elementi industriali incongrui)

MA



Fig. 107-108: Stato di fatto e render delle opere di mitigazione


(da *Relazione paesaggistica*, elaborato n. SIA06, figg. 107-108, pp. 100, ove si colgono gli stessi elementi di incognua trasformazione dei luoghi a seguito della realizzazione dell'impianto industriale di cui trattasi nel senso descritto nella didascalia dell'immagine soprastante)

CONSIDERATO che per quanto riguarda la continuità delle attività agricole il Proponente propone un progetto di miglioramento fondiario (v. *Relazione Agro-pedologica*, documento integrativo volontario n. OSRE_01, paragrafi 6. *Utilizzo e potenzialità in fase di esercizio dell'impianto*, 7. *Operazioni agronomiche per impianto di prato polifita permanente*, 8. *Attività di coltivazione del prato pascolo polifita migliorato* e 9. *Attività di coltivazione della patata*), per il quale tuttavia non fornisce assicurazione sul soggetto imprenditoriale agricolo che ne dovrebbe assumere

MA

l'onere di conduzione per l'intera vita utile dell'impianto industriale proposto, soggetto di sicuro non inserito nell'iniziativa industriale proposta per la produzione di energia elettrica (v. anche le osservazioni del Servizio di tutela del paesaggio Sardegna centrale della Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 16572 del 03/04/2023 e del Comune di Samassi prot. n. 15806 del 18/10/2023, sopra citate nello specifico, non avendo superato tali obiezioni la documentazione integrativa volontaria di Agosto 2023, anche con riguardo a quanto controdedotto dal Proponente con il documento denominato "Risposta alle osservazioni", elaborato n. OSRE-00, per il quale sostanzialmente si confermano le stesse ragioni presentate con l'istanza di VIA rispetto alla natura di impianto agrivoltaico della proposta industriale in esame, ma senza fornire riscontri oggettivi di come tali pratiche agricole siano condotte nel concreto e da parte di chi in particolar modo), tanto a giustificazione del criterio di evitare il consumo di suolo fertile, invece destinato ad attività a carattere industriale. Inoltre, il *Quadro Economico Generale* del progetto (elaborato n. AU RE 11) non prevede alcuna voce relativa alle opere di miglioramento fondiario e di produzione agricola, tantomeno per il loro sostentamento economico per l'intera vita utile dell'impianto industriale proposto (pari a 25-30 anni – v. Sintesi Non tecnica, paragrafo 2.4, p. 49).

CONSIDERATO che, al fine di programmare una corretta distribuzione degli impianti da fonti di energia rinnovabile nel territorio in esame al fine di evitare una relativa saturazione, si ritiene comunque opportuno evidenziare che il progetto di cui trattasi è prossimo anche a diversi impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) in valutazione statale come illustrati nell'immagine sottostante (con evidenziato il progetto ID_VIP 8938 tramite riquadro ROSSO e gli altri con il corrispondente codice ID-VIP della procedura di VIA di competenza statale attribuito dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica):




(immagine elaborata dalla Soprintendenza Speciale PNRR con gli impianti fotovoltaici / agrivoltaici / eolici previsti nel più immediato intorno territoriale al progetto di cui trattasi – MASE-VA ID_VIP 8938, entro il riquadro ROSSO – ed attualmente in fase di VIA di competenza statale, identificati con il relativo codice di procedura ID_VIP del MASE-VA)

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi (ID_VIP 8938) si collocherebbe in continuità con il progetto di impianto industriale per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato "Samassi-Serrenti" (MASE-VA codice


MA

ID_VIP 7554, anche sulla base del layout modificato con la documentazione integrativa volontaria di Agosto 2023), per il quale ultimo la Soprintendenza speciale per il PNRR ha espresso in sede di valutazione di impatto ambientale un parere tecnico istruttorio negativo, con nota prot. n. 1606 del 18/07/2022, procedimento di VIA incardinato in rimessione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (consultabile sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), dovendo qui evidenziare l'intervenuta consapevolezza che il proliferare di impianti industriali di tale estensione, ancor più se contigui gli uni agli altri senza soluzione di continuità, sta generando ad oggi una sostanziale sostituzione del paesaggio agricolo esistente con uno sostanzialmente a carattere industriale, determinando la perdita del primo, tanto da non essere più sostenibile la localizzazione nel medesimo ambito territoriale di ulteriori proposte di tale genere ed estensione, questo anche in mancanza dei criteri che dovrebbero essere definiti con i decreti previsti dall'art. 20, comma 1, nello specifico dalla lett. a), del D.Lgs. n. 199 del 2021:



(elaborazione Soprintendenza speciale per il PNRR, raffigurante il progetto industriale di cui trattasi, nella sua configurazione originaria – ID_VIP 8938 – e quello sovrapposto da fonte eolica denominato “Samassi-Serrenti” – ID_VIP 7554 – aerogeneratori e cavidotti in ROSSO)

MA



(da LAYOUT IMPIANTO (16,77 MW) CON FIUMI E FASCE DI RISPETTO DA ART. 143 D. LGS 42 / 2004, elaborato n. OS-06, il progetto rimodulato con la documentazione integrativa volontaria dell'Agosto 2023, al fine di rispettare l'impianto eolico denominato "Samassi-Serrenti" e la rete di bonifica, ove si osserva che il medesimo progetto complessivo continua ad interessare anche le fasce di tutela paesaggistica tipizzate ed individuate dal Piano paesaggistico regionale)

CONSIDERATO che le numerose istanze presentate per la realizzazione di estesi impianti FER nel medesimo territorio comporta una vera e propria conversione del territorio, che da uso agricolo (quale qui attestato per l'area di progetto interessata), sta subendo una trasformazione industriale con una diffusa presenza di impianti fotovoltaici, agrofotovoltaici (oltre che eolici) per i quali è in corso l'iter di VIA ed autorizzativo, tanto da configurarsi la possibilità di una loro realizzazione senza soluzione di continuità. Si prospetta, pertanto, uno scenario che nel giro di pochi anni determinerà in primo luogo un impatto ambientale derivante dal sostanziale consumo di suolo, non escludendo anche una marginalizzazione della produzione agricola rispetto a quella energetica, anche alla luce della non previsione nel progetto industriale proposto di voci di spesa specifiche per le coltivazioni proposte per l'intera vita utile del progetto (25-30 anni), a garanzia della sostenibilità economica nel tempo dei soggetti agricoli che se ne dovrebbero assumere l'onere di conduzione. L'impatto cumulativo del progetto in esame rispetto ad altre iniziative industriali di pari tipologia non è adeguatamente svolta dal Proponente e, pertanto, non coglie che il paesaggio interessato sarebbe sostanzialmente sostituito da impianti di tipo industriale quali quello di cui trattasi (v. il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente del 24/10/2023 – Allegato n. 1: "... L'impianto sarebbe chiaramente percettibile come una vasta area tecnologica estranea ai caratteri consolidati del paesaggio agrario e per quanto sopra, vista la sua estensione, non è sostenibile paesaggisticamente. Circa la valutazione dell'impatto cumulativo si segnala innanzitutto che l'area dell'impianto in argomento risulta coincidente con parte dell'area interessata dal parco eolico "Samassi Serrenti" proposto dalla

MA

Società Sorgenia Renewables, attualmente in iter autorizzatorio con ID_VIP: 7554 e costituito da 11 WTG. In particolare uno degli aerogeneratori (SM03) risulta posizionato nel mezzo del parco fotovoltaico, ad una distanza di 174 m dai pannelli fotovoltaici che lo circondano a Nord, Est e Sud. L'area vasta è inoltre interessata da molteplici iniziative di impianti alimentati da FER, attualmente in iter autorizzatorio, tra le quali, considerando la corona di comuni intorno al parco in argomento si segnala: - procedimento PAUR – Parco eolico nei comuni di Guasila e Samatzai e opere di connessione nei comuni di Pimentel, Segariu, Sanluri e Furtei; - ID_VIP: 9152 - Impianto agrivoltaico denominato "Serramanna 2" in comune di Serramanna; - ID_VIP: 9502 - impianto agrivoltaico denominato "Verde 9" nei comuni di Serramanna e Villasor. La grande pianura del Campidano, che è un territorio a storica vocazione agricola, si sta progressivamente trasformando in un'area tecnologica dedicata alla produzione di energia da fonte solare ed eolica, per sommatoria di aggregazioni di migliaia di moduli fotovoltaici e decine di torri eoliche che conferiscono al paesaggio un aspetto isotropo ed indifferente ...").

CONSIDERATO che il Proponente illustra nella *Relazione paesaggistica* che l'area vasta interessata dall'impianto industriale di cui trattasi è stata interessata da un innumerevole numero di incendi, tanto da potersi ritenere che anche l'impianto di cui trattasi necessita di opere per la prevenzione antincendio delle aree agricole interessate, quali fasce parafuoco di larghezza pari a 10 m lungo il perimetro dei vari lotti previsti, in analogia a quanto previsto dalle Prescrizioni regionali AIB per fabbricati rurali e depositi di materiale infiammabile, comportando questo l'ulteriore sottrazione di suolo alle attività agricole primarie identificate nello strumento urbanistico comunale vigente, costituendosi le necessarie fasce parafuoco come un ulteriore impatto negativo per la tutela e conservazione delle medesime aree nel loro attuale stato agricolo ed oggetto delle previsioni e prescrizioni di tutela del Piano paesaggistico regionale, anche perché in parte tutelate dal punto di vista paesaggistico:



(da *Analisi vincolistica percorso di connessione*, elaborato integrativo volontario n. OSRE00-AII01, ma vedi anche *Relazione paesaggistica*, elaborato n. SIA06, paragrafo 5.9, fig. 71, p. 72, dalla quale si coglie che l'area vasta interessata dal progetto è stata percorsa da un innumerevole numero di incendi 2008-2022)

MA

CONSIDERATO che il *Piano di monitoraggio ambientale* (elaborato n. SIA08) non risulta essere stato redatto dal proponente con riguardo a tutte le tre fasi MAO – MCO – MPO in riferimento al fattore ambientale del patrimonio culturale archeologico e paesaggistico (relativamente sia alle opere principali e connesse previste, vista l'immediata prossimità del progetto in esame rispetto a fasce di tutela paesaggistica per legge, in verità occupate dalle pratiche agricole previste), predisponendo per la relativa separata componente (v. paragrafo 6, *Paesaggio e Beni culturali*) tutti gli elementi e i valori da monitorarsi (con relativo cronoprogramma), individuando di conseguenza le azioni di prevenzione da porsi in atto in caso di individuazione di impatti significativi o negativi connessi con l'attuazione del progetto in esame (anche individuando soggetti con specifica competenza in materia di patrimonio culturale paesaggistico). Quindi, il Proponente non considera il predetto fattore ambientale del patrimonio culturale paesaggistico, benché il sito prescelto si caratterizzi anche quale particolare contesto di tali beni. Ancora, lo stesso Piano non considera le opere di miglioramento fondiario quali da monitorarsi nel corso della vita utile dell'impianto industriale proposto (25-30 anni – v. Sintesi Non Tecnica, paragrafo 2.4, p. 49), quale elemento oggettivamente rilevante per la conservazione della produzione agricola esistente, tanto da riconfermarsi come tale miglioramento e conduzione agricola dei suoli interessati non siano sostanzialmente connessi con la volontà di produrre in via esclusiva energia elettrica.

RITENUTO, pertanto, che la motivazione indicata dal Proponente quale ragione per l'impegno dell'area agricola è correlata solo a proprie esigenze imprenditoriali di tipo economico e non da ragioni a carattere ambientale e, quindi, di tutela del fattore ambientale di cui al paesaggio (a tal proposito si veda l'elaborato denominato *Studio Preliminare Ambientale – Relazione sulla ricaduta socio-occupazionale*, n. SIA05, ove le attività agricole non sono considerate quale incrementate dal progetto industriale proposto, ugualmente ciò avviene con il documento denominato *Analisi costi benefici*, n. SIA09, paragrafo 6. Conclusioni: "... La realizzazione dell'impianto implicherà un coinvolgimento di manodopera locale qualificata, sia per la realizzazione che per la manutenzione, nonché per tutte le opere idrauliche e di mitigazione ...", p. 15).


RITENUTO necessario garantire, anche solo per il principio di precauzione, la preservazione del territorio agricolo e del patrimonio archeologico interessato esistente rispetto al consumo di suolo che si attuerebbe con la realizzazione dell'impianto fotovoltaico in effetti proposto (come, d'altronde, evidenziato per la parte di territorio agricolo interessato dal Comune di Samassi con le proprie osservazioni sopra riportate nel presente parere tecnico istruttorio).

CONSIDERATO che la realizzazione dell'impianto industriale in esame costituirebbe per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento Energia – Direzione generale Competitività ed efficienza energetica – Divisione III – Energie rinnovabili l'automatica classificazione di tutte le aree naturali ed agricole circostanti gli impianti industriali costituiti da impianti fotovoltaici superiori a 20 kW, per 500 m, quali "aree idonee" *ex lege* per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, tanto da costituire per lo stesso Ministero la legittimazione per la trasformazione/distruzione del medesimo paesaggio naturale/agricolo tramite la sua trasformazione totale in un paesaggio industriale, nel quale i valori di eguale tutela del Paesaggio di cui all'art. 9 della Costituzione non avrebbero più alcun tipo di riconoscimento, risultando remissivi rispetto alla tutela dell'ambiente, benché il fattore ambientale del patrimonio culturale e del paesaggio ne sia comunque riconosciuto quale parte ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 152 del 2006, con l'ulteriore determinazione, di conseguenza, dell'estensione delle aree idonee *ex lege* per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra, oltre ogni possibile immaginazione, in quanto generata proprio dalla presenza di nuovi e continui impianti FER sul territorio.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990, qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione Generale Valutazioni ambientali dovesse comunque ritenere di superare - adottando unilateralmente il provvedimento di VIA privo del concerto della Scrivente - il parere tecnico istruttorio negativo reso da questa Soprintendenza speciale per il PNRR con specifico riferimento alla tutela del patrimonio culturale nel suo complesso e del paesaggio di cui alla Convenzione Europea del Paesaggio, dovrà in ogni caso renderne esplicita ed adeguata motivazione nell'atto unilaterale assunto per la conclusione del presente procedimento di VIA, avendo, tuttavia, ben presente quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 42 del 2004 e che le disposizioni di cui l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 attengono unicamente ai profili di competenza paesaggistica di questa Amministrazione e non anche a quelli di tutela dei beni culturali.


CONSIDERATO, inoltre, che nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di nuovi impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica/agrivoltaica, eolico onshore ed offshore) tale da superare già oggi di ben 7 volte quanto previsto come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55, tanto da prefigurarsi la sostanziale

sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Sardegnia al 30/09/2023, con evidenziata una richiesta di connessione alla RTN per 52 GW rispetto ai 7,45 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO, ancora, che tale prospettiva si potrebbe attuare anche a livello nazionale, ove le richieste di connessione alla RTN per nuovi impianti da fonte rinnovabile ha raggiunto il complessivo valore di circa 318 GW rispetto all’obiettivo FF55 al 2030 di 70 GW:



(elaborazione Terna S.p.A. per il Target FIT FOR 55 al 2030 in Italia al 30/09/2023, con evidenziata una richiesta di

MA

connessione alla RTN a livello nazionale pari a circa 315 GW rispetto ai circa 70 GW preventivati come necessari per il predetto target)

CONSIDERATO, pertanto, che l'impianto industriale di cui trattasi si colloca anche in aree dichiarate "non idonee" con la D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010 (punti nn. 7.1 e 7.2 della Tabella 1 dell'Allegato B).

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi si colloca in aree non dichiarate idonee dall'art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199 del 2021 (v. il parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente del 24/10/2023, paragrafo A4 – Allegato n. 1), avendo a riguardo la tutela del patrimonio culturale archeologico e, per la parte relativa alla tutela paesaggistica, l'intero resede occupato dall'impianto industriale proposto, anche a seguito della modifica del layout di progetto con la documentazione integrativa volontaria dell'Agosto 2023.

CONSIDERATO che il decreto legislativo n. 199 del 2021 (art. 2, comma 1, lett. ggg), definisce "aree idonee" le aree *"... con un elevato potenziale atto a ospitare l'installazione di impianti di produzione elettrica da fonte rinnovabile, anche all'eventuale ricorrere di determinate condizioni tecnico-localizzative"*, condizioni che, pertanto, devono essere ancora verificate e valutate anche nella presente procedura di valutazione di impatto ambientale.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, all'articolo 131, co. 4, ove la "tutela del paesaggio" è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la "conservazione" che per questo si deve svolgere tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO che l'art. 22, commi 1, lett. a), e 1-bis, del D.Lgs. n. 199 del 2021 fa, comunque, salva l'espressione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica, anche in sede di valutazione di impatto ambientale, definendo, tuttavia, come obbligatorio non vincolante solo quello in materia paesaggistica e non anche quello in materia di patrimonio culturale archeologico di cui alla Parte II, *Beni culturali*, del D.Lgs. n. 42 del 2004, il cui impatto generato dal progetto industriale in esame è stato valutato con il presente parere tecnico istruttorio come negativo.

CONSIDERATO che l'art. 3, rubricato "Tutela del patrimonio culturale", del D.Lgs. n. 42 del 2004, stabilisce che *"1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. 2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale ..."*, come qui risultato essere necessario applicare per la conservazione del patrimonio archeologico e paesaggistico interessato dal progetto in esame.

CONSIDERATO che l'art. 3-ter, *Principio dell'azione ambientale*, del D.Lgs. n. 152 del 2006, stabilisce che *"1. La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte ..."*.

CONSIDERATO che l'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, prescrive al relativo comma 3 che *"... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ..."*.

CONSIDERATO che il comma 7 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2003, stabilisce che *"... 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14"*.

CONSIDERATI ED ESAMINATI gli elaborati prodotti e le note trasmesse nel corso del presente procedimento da Energysamse S.r.l.

CONSIDERATO che la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le

province di Oristano e Sud Sardegna, con il relativo parere endoprocedimentale sopra citato del 24/10/2023 ed allegato al presente parere tecnico istruttorio quale parte integrante, ha verificato l'attuale quadro vincolistico e di tutela delle aree interessate dal progetto.

RITENUTO di poter aderire e far proprio il parere endoprocedimentale del 24/10/2023 espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR del 15/11/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO il contributo istruttorio del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP quale U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 20/11/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell'emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che, per quanto premesso e visto che il Proponente dichiara che il progetto di cui trattasi non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica (v. l'istanza di VIA pervenuta il 27/01/2023), si rileva la non conformità con la disciplina del PPR per quanto sopra argomentato ai paragrafi B2 e B4 del parere endoprocedimentale della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del 24/10/2023 (v. il paragrafo *D. Conformità/compatibilità paesaggistica del progetto (art. 146 del Lgs. 42/2004)* - Allegato n. 1) e, pertanto il presente parere tecnico istruttorio non può contenere, per quanto di competenza del Ministero della cultura, l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004, così come stabilito dal comma 2-*quinquies* dell'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Per tutto quanto sopra considerato, visto, esaminato e ritenuto a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, con il parere endoprocedimentale del 24/10/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio II della Soprintendenza speciale per il PNRR del 15/11/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; visto il contributo istruttorio della U.O. DGABAP-Servizio III della Soprintendenza speciale per il PNRR del 20/11/2023, che allegato al presente parere tecnico istruttorio ne costituisce parte integrante; la **Soprintendenza speciale per il PNRR**, per quanto di competenza, **esprime parere tecnico istruttorio negativo** alla pronuncia di compatibilità ambientale del **Progetto di un impianto fotovoltaico a terra denominato "SAM-SE", della potenza di 24,49 MW, di un sistema di accumulo e delle relative opere di connessione alla RTN - Progetto Definitivo**, da localizzarsi nei comuni di Samassi e Serrenti, nella provincia del Sud Sardegna.

Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Piero Aebischer

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola



Tramutola Rocco
Rosario
Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e
Turismo
29.11.2023 18:58:29
GMT+01:00

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

dott. Luigi LA ROCCA

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT

*Ministero della cultura*

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID_VIP: 8938] PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (comuni di Samassi e Serrenti) – Progetto di un impianto fotovoltaico a terra denominato “SAM-SE”, della potenza di 24.49 MW di un sistema di accumulo e delle relative opere di connessione alla RTN – Progetto Definitivo. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA VOLONTARIA AGOSTO 2023 (impianto ora di potenza 16,77 MW)
Procedura riferita al Decreto Legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).
Proponente: Energysamse S.r.l.
Parere endoprocedimentale di competenza.

In riferimento alla nota di codesta Soprintendenza Speciale prot. n. 3428-P del 09/03/2023, assunta agli atti della Scrivente con n. prot. 4707-A del 10/03/2023, con la quale è stata trasmessa la richiesta di parere endoprocedimentale per l'istanza di VIA relativa al progetto in oggetto, ed alla nota 22947-P del 09/10/2023, assunta agli atti con n. prot. 18111-A del 09/10/2023, nella quale si comunicava la pubblicazione di documentazione integrativa volontaria da parte del proponente, vista e valutata la documentazione pubblicata in <https://va.mite.gov.it/IT/Oggetti/Documentazione/9194/13482>, si comunica quanto segue.

Il progetto prevede la realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico del tipo ad inseguimento monoassiale, nel territorio dei comuni di Samassi e Serrenti, frammentato nelle località Perda Panni Acca, Sedda Mesu e Gutturu Marongiu. L'impianto, già di potenza nominale pari a 24,49 MWp, a seguito della revisione del layout e della riduzione del numero di tracker e di conseguenza della potenza (integrazioni del 01/08/2023 pubblicate il 05/10/2023), prevede una potenza di 16,77 MW in immissione.

Così come dall'elaborato OSRE01 “Integrazione alla relazione agronomica” a p. 22, l'impianto andrà ad occupare una superficie lorda di 41 ha di terreni agricoli, ove saranno impiantati 30.772 moduli fotovoltaici, di tipo bifacciale da 545 Wp (Tav. OS_06 – integrazione). Le opere prevedono anche la realizzazione delle cabine di trasformazione e sezionamento di MT; i container batterie, i PCS, l'RMU ed il trasformatore saranno raccolti in piazzole su basamento in CLS. L'impianto sarà connesso in antenna a 36 kV sulla sezione a 36 kV di una nuova Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione a 380/150/36 kV della RTN da inserire in entra – esce alla linea RTN 380 kV “Ittiri - Selargius”. Le connessioni interne in MT all'area d'impianto saranno interrato. Gli elaborati pubblicati non descrivono in dettaglio le opere di connessione e non è presente il progetto della stazione elettrica 36kV, in attesa delle indicazioni del gestore Terna.

I moduli fotovoltaici saranno fissati ad un telaio in acciaio, incernierato ad un palo da infiggere direttamente nel terreno. La distanza dal suolo dei pannelli fotovoltaici, quando in posizione orizzontale, sarà di circa 2,55 m, mentre la distanza minima da terra, al massimo dell'inclinazione, sarà di circa 50 cm. L'interdistanza prevista tra gli assi dei tracker sarà di circa 8,60 m e la distanza tra i pannelli, quando in posizione orizzontale, sarà di 4,068 m.

Alla recinzione in rete metallica si affiancheranno opere di mitigazione consistenti nella realizzazione di fasce verdi lungo il perimetro dell'impianto fotovoltaico.

Il progetto agronomico prevede che, dei circa 41 ettari occupati dall'impianto, circa 9 ha (pari al 22,37%) saranno interessati dalla coltivazione della patata, circa 30 ha da prato pascolo polifita permanente, mentre la restante superficie sarà occupata dalla viabilità interna e da aree di servizio per circa 2 ha.



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

A. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

A.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

A1.1. *Dichiarazioni di interesse culturale ai sensi della Parte II del Codice (artt. 10 e 45) gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame, ovvero sulle sue immediate vicinanze:*

Comune di Samassi

L'area in cui ricadono le opere in progetto e le sue immediate vicinanze non è interessate da vincoli di natura archeologica ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D.Lgs. 42/2004.

Comune di Serrenti

- Area del nuraghe Bruncu Siliqua e Mitza de Maria Frongia, sottoposta a vincolo con D.C.R. n. 67 del 02.08.2023, distante circa 418 m a nord dall'area della nuova stazione ipotizzata;

A1.2. *Vincoli o previsioni vincolanti derivanti da norme di piano paesaggistico, di piano regolatore ovvero di altri strumenti di pianificazione relativi alla individuazione e tutela di beni archeologici, nonché altri beni segnalati o noti da bibliografia:*

Comune di Samassi

Allo stato attuale, nell'area interessata dalle opere e nella buffer zone di 500 metri, non si riscontrano siti archeologici noti.

Comune di Serrenti

- Inseediamento romano di Gutturu Marongiu, distante circa 238 m a nord-est dall'area dell'impianto fotovoltaico;
- insediamento nuragico di Gianni Acca A con probabile nuraghe, distante circa 239 m a sud-est dall'area dell'impianto fotovoltaico;
- sepolture romane di Gianni Acca B, distanti circa 159 m a est dall'area dal cavidotto interrato dell'impianto fotovoltaico;
- terme romane di Santusangius, distanti circa 74 m a est dall'area dal cavidotto interrato dell'impianto fotovoltaico;

A.2. VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO (EX ART. 41, C. 1 E ALL. I.8 DEL D.LGS. 36/2023)

La relazione archeologica relativa al procedimento di verifica preventiva dell'interesse archeologica non è redatta secondo quanto previsto dal DPCM del 14 aprile 2022 (GU Serie Generale n. 88 del 14-04-2022, "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati"), in particolare per quanto riguarda l'archiviazione dei dati nell'apposito template GIS disponibile sul sito web dell'Istituto Centrale per l'Archeologia (http://www.ic_archeo.beniculturali.it/?pageId=279) e la loro resa cartografica. La raccolta dei dati e la loro analisi hanno inoltre preso in esame esclusivamente l'area occupata dall'impianto fotovoltaico in progetto.

Nonostante le carenze sopra richiamate, si ritiene opportuno evidenziare anche che le condizioni di visibilità riscontrate nel corso della ricognizione in situ in alcune delle aree, da quanto visibile nelle foto, devono ritenersi scarse (piuttosto che medie come indicato sommariamente nella relativa figura). Di conseguenza, come previsto dalla Circ. 53/2022 della DG ABAP, allegato 1, in quanto area connotata da nulla o scarsa visibilità al suolo, il potenziale deve considerarsi "non valutabile", con la conseguente attribuzione di un rischio medio (tav. 2), che rende necessario in fase di verifica preventiva dell'interesse archeologico un approfondimento di indagine.



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

A.3. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITA' DELL'INTERVENTO

Per quanto riguarda l'area ricadente nel territorio comunale di Samassi, si deve considerare che l'attuale mancanza di siti archeologici noti non è da escludere che dipenda da una carenza conoscitiva. Pertanto, per una corretta valutazione dei potenziali impatti sul patrimonio archeologico, è fondamentale nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico acquisire le integrazioni sopra indicate.

Relativamente alle opere dell'impianto che ricadono nella parte nord-occidentale nel territorio comunale di Serrenti al confine con il comune di Samassi, si comunica quanto segue.

La favorevole condizione geografica del territorio di Serrenti ha favorito la presenza antropica dalla preistoria fino ai giorni nostri. Come si evince dall'elenco dei paragrafi precedenti in prossimità dell'impianto sono rilevati diversi siti. Nell'areale dell'impianto fotovoltaico sono noti l'insediamento romano di Gutturu Marongiu e l'insediamento nuragico di Gianni Acca A. Si tratta di siti di cui non si conosce l'effettiva estensione nel terreno, perché non adeguatamente indagati attraverso le necessarie indagini archeologiche.

Nell'areale della nuova stazione ricade il nuraghe Bruncu Pabusa, vincolato ai sensi del D. Lgs. N. 42/2004.

Pertanto, si rileva che l'ubicazione della stazione è solo ipotizzata: nella relazione descrittiva (elaborato AU_RE_01 consegna marzo 2023) viene indicato che "Il gestore di rete ancora non ha rilasciato soluzioni progettuali di standard costruttivi per la Stazione elettrica a 36 kV"; così come negli elaborati grafici allegati alla documentazione integrativa volontaria di agosto 2023 per il posizionamento della Stazione, che è il medesimo di quello presentato a marzo 2023, la dicitura in legenda la seguente: "Area nuova stazione ipotizzata in attesa di tavolo tecnico".

Inoltre in prossimità del cavidotto di collegamento tra la stazione e l'impianto fotovoltaico sono note le terme romane di Santusangius e le sepolture romane di Gianni Acca B.

Le opere in progetto ricadono in un'area già interessata da un parco eolico (ID_VIP: 7554). Per cui si verificherebbe un affiancamento dei due cavidotti (l'uno di collegamento tra l'impianto fotovoltaico e la sottostazione del progetto in esame e l'altro del parco eolico Samassi-Serrenti), seppure da definirsi in fase esecutiva attraverso tavoli tecnici, come indicato nella documentazione trasmessa.

A 4. PARERE CONCLUSIVO RELATIVO AL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

Valutato l'impatto dell'intervento sul patrimonio archeologico si comunica quanto segue. Verificate le persistenze archeologiche che ricadono nell'areale interessato dall'impianto, si rileva la presenza nel buffer di 500 metri dalle opere in progetto dei siti archeologici che rendono il progetto così come presentato ricade in area non idonea ex art. 20 D. Lgs. 199 del 2021.

B. AREA FUNZIONALE PATRIMONIO ARCHITETTONICO E PAESAGGIO

B.1. SITUAZIONE VINCOLISTICA DELL'AREA OGGETTO D'INTERVENTO

B.1.1 Beni Paesaggistici

B.1.1.a Dichiarazioni di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze

L'area dell'intervento non ricade direttamente in aree di notevole interesse pubblico.

Nell'area vasta:

- in comune di Villamar, area della "Chiesa e piazza di San Pietro e edifici limitrofi", DM 22/05/1976, a circa 11,5 km.

B.1.1.b Vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 142 e segg. della Parte Terza del Codice gravanti sia sulle aree di-



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

rettamente interessate dal progetto in esame ovvero sulle sue immediate vicinanze

Art. 142, comma 1, lett. b), territori contermini ai laghi:

- Sa Forada De S'Acqua, a circa 3,3 km.

Art. 142, comma 1, lett. c):

- Flumini Mannu, a circa 790 m.

Art. 142, comma 1, lett. l), vulcani:

- Monte Mannu, a circa 1,5 km;

- Santu Miali, a circa 3,1 km.

B.1.1.c Strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti

Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, approvato con D.P.R. Sardegna n. 82 del 07/09/2006.

L'area di intervento non ricade all'interno di alcun ambito paesaggio costiero.

Nel comune di Serrenti è vigente un Piano Urbanistico Comunale, pubblicato su BURAS N. 20 del 05/07/2004, non adeguato al PPR; l'intervento è localizzato in zona agricola E.

Nel comune di Samassi è vigente un Programma di Fabbricazione, pubblicato su BURAS N. 26 del 19/08/1969, non adeguato al PPR; l'intervento è localizzato in zona agricola E1 – Aree caratterizzate da una produzione piccola e specializzata.

B.1.1.d Norme di attuazione del PPR gravanti sull'area di intervento

-Assetto ambientale.

Le aree del campo fotovoltaico sono classificate dal PPR tra le "aree ad utilizzazione agro-forestale" del tipo "colture erbacee specializzate".

La disciplina per le "aree ad utilizzazione agro-forestale" (artt. 28-30 delle NTA), prevede che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni: "vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso (...)".

Beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. g) delle NTA, zone umide, laghi naturali ed invasi artificiali e territori contermini:

- ampio bacino artificiale a circa 1,7 km;

- ampio bacino artificiale a circa 3,6 km.

Beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 comma 3 lett. h) delle NTA, Fiumi torrenti e corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini, per una fascia di 150 metri ciascuna, e sistemi fluviali, ripariali, risorgive e cascate, ancorché temporanee:

- l'area dell'impianto fotovoltaico lambisce la fascia di rispetto di 150 m del Riu Cuccuris;

- l'area dell'impianto fotovoltaico lambisce la fascia di rispetto di 150 m del Riu Perda Bianca;

- l'area dell'impianto fotovoltaico lambisce la fascia di rispetto di 150 m del Riu Perda Longa;

- l'area dell'impianto si trova a circa 350 m dal Riu Filix.

Altri beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dall'art. 17 delle NTA e/o disciplinati dagli artt. 33-40 delle NTA, rispetto al layout dell'impianto:

- Area SIC ITB042234 "Monte Mannu - Monte Ladu", a circa 1,5 km;

- Area IBA 178 (Important Bird Area) denominata "Campidano Centrale", a circa 1,8 km.

Disciplina dei beni paesaggistici: art. 18 delle NTA "Misure di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici con valenza ambientale", "i beni paesaggistici (...) sono oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche".

-Assetto Storico Culturale.

Beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto degli artt. 8, 51 e 52 della NTA del PPR "nuclei di antica e prima formazione": a circa 2,9 km il centro matrice di Samassi, a circa 3,2 km quello di Serrenti, a circa 5 km



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

quello di Furtei, e a circa 5,4 km quello di Sanluri.

-Assetto Insediativo.

L'intervento in progetto è incluso nel "sistema delle infrastrutture", disciplinate agli artt. 102, 103, 104 delle NTA, per cui, all'art. 103, la localizzazione di nuove infrastrutture è ammessa se "a) previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del P.P.R; b) ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; c) progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali".

L'impianto si trova a circa 4,2 km dal centro abitato di Serrenti, a circa 4,30 km dal centro abitato di Samassi e a circa 5,7 km dal centro abitato di Furtei.

B.1.2 – Beni Architettonici

Non vi sono beni culturali architettonici che ricadono direttamente nell'area del campo fotovoltaico né nelle immediate vicinanze.

B.2. ESPLICITAZIONE DEGLI IMPATTI VERIFICATI O POTENZIALI E VALUTAZIONI CIRCA LA QUALITÀ DELL'INTERVENTO

Prima di procedere con l'esplicitazione degli impatti sul paesaggio e di esprimere le valutazioni circa la qualità dell'intervento, si evidenzia, che l'intero impianto in progetto ricade in aree non idonee ai sensi della D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 in quanto individuate tra le "Aree agricole interessate da produzioni di qualità" della componente "Ambiente e agricoltura" e nello specifico "Terreni agricoli irrigati gestiti dai Consorzi di Bonifica".

L'impianto in progetto è localizzato nei territori di Samassi e Serrenti, nella vasta pianura del Campidano, in un'area agricola fortemente caratterizzata dall'opera dell'uomo con il disegno dei confini dei campi e con le opere di sistemazione idraulica. I terreni che ospiteranno l'impianto hanno un andamento prevalentemente pianeggiante e sono attualmente destinati in prevalenza a seminativi e colture orticole (carciofo), serviti da un impianto di irrigazione gestito dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale.

L'analisi del quadro dei vincoli nell'area direttamente interessata dall'impianto e nelle sue immediate vicinanze mostra criticità in relazione alla tutela del paesaggio.

La prima criticità del proposto impianto risiede nella vicinanza del medesimo al reticolo fluviale tutelato ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 per effetto dell'art. 17, comma 3 lett. h) delle NTA. In particolare l'area dell'impianto fotovoltaico lambisce la fascia tutelata di 150 m del Riu Cuccuris, del Riu Perda Bianca e del Riu Perda Longa, per considerare i corsi d'acqua più prossimi. Il progetto si mostra non in linea con la disciplina del PPR la quale, all'art. 18 delle NTA del PPR prevede che i beni paesaggistici di cui all'art. 17 siano "oggetto di conservazione e tutela finalizzati al mantenimento delle caratteristiche degli elementi costitutivi e delle relative morfologie in modo da preservarne l'integrità ovvero lo stato di equilibrio ottimale tra habitat naturale e attività antropiche". La localizzazione dei pannelli fotovoltaici contigui alla fascia tutelata 150 m dai fiumi non concorre al raggiungimento di alcuno degli obiettivi di conservazione e tutela predisposti dal PPR. Inoltre, ad una scala paesaggistica, il contesto determinato dalla presenza dei corsi d'acqua e dal rapporto delle rispettive fasce ripariali con la campagna circostante, caratterizzato da una ampiezza di orizzonti, con i campi che si distendono tra i diversi rami dell'infrastrutturazione idraulica e che danno conto del progetto di trasformazione del paesaggio attuato dall'uomo a scopo agricolo, appare difficilmente compatibile con la presenza di una struttura come quella in progetto per dimensioni e caratteristiche.

Un ulteriore elemento di debolezza riferibile al progetto è l'estensione del campo, con una superficie lorda pari a circa 41 ha, che incide negativamente in termini di consumo di suolo e dunque di paesaggio agricolo. L'area del layout è classificata dal PPR tra le "Aree ad utilizzazione agroforestale" del tipo "colture erbacee specializzate", per cui, all'art. 29 delle NTA, la disciplina prevede che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni: "vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso". Con ciò, si deve rilevare che un impianto che prevede l'installazione di 30.772 moduli in silicio monocristallino a terra, per quanto sia prevista la coltivazione di patate nelle aree tra le filze, costituisce dal punto di vista percettivo, e dunque paesaggistico, una copertura di suolo diversa da quella agricola che non supera i limiti posti dalla disciplina.



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Inoltre, nella relazione agronomica (a p. 22 dell'elaborato OSRE01 – integrazione) il proponente dichiara che *“nell’ambito della superficie lorda dell’impianto che andrà ad occupare 41 Ha di terreni agricoli si è proceduto ad individuare due tipologie di superficie: 1. Superficie da investire a prato polifita permanente con miscuglio specifico di graminacee e leguminose (es. miscuglio tipo Gallura) contenente specie auto riseminati; 2. Superficie da investire a coltura con la patata (solanum tuberosum L.)”*, mentre di seguito (a p. 23), si specifica che *“le superfici a prato pascolo permanente comunque non saranno destinate alla coltivazione intesa in senso economico ma solo esclusivamente alla produzione di sostanza organica per tramite della tecnica del “Mulching”*”. Per quanto esplicitato nel progetto, è difficile immaginare la sostenibilità economica nel tempo di tale proposta attività agricola, se si trasforma la destinazione culturale di un’area di 41 ha, attualmente coltivata a carciofo e a seminativo, in 9 ha di patate, 30 ha di “mulching” e 2 ha di infrastrutture logistiche .

Per quanto sopra, nonostante le modifiche al progetto, a parere di questo Ufficio mantengono validità le osservazioni del Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale della RAS rilasciate con nota n. prot. 16572 del 03/04/2023, circa il contenuto della Relazione Agronomica, per cui *“nulla si dice esplicitamente circa la sostenibilità economica nel tempo di tale attività agricola in modo autonomo rispetto alla produzione di energia elettrica. Infatti una eventuale non sostenibilità economica nel tempo dell’attività agricola in modo autonomo potrebbe comportare l’abbandono di parte o di tutte le pratiche colturali dichiarate facendo diventare il progetto un mero impianto fotovoltaico a terra. Ciò assume rilevanza per l’integrazione dell’impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio, come indicato nel punto 16.1 lett. e) delle Linee Guida di cui al DM 10/09/2010”*.

La disciplina del PPR è finalizzata alla tutela dei paesaggi e, come in questo caso, non basta proporre un programma agricolo da attuarsi al di sotto di 30.772 moduli fotovoltaici per soddisfare gli obiettivi di tutela del paesaggio agrario. Il progetto è perciò in contrasto con la disciplina dell’assetto ambientale del PPR, con riferimento all’art. 29 delle NTA del PPR, in considerazione anche della inconsistenza delle ragioni dello SIA circa la rilevanza pubblica economica e sociale e l’impossibilità di localizzazione alternativa.

Si deve evidenziare inoltre che la D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 individua le aree *“brownfield”* come contesti privilegiati per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra (aree già degradate da attività antropiche, pregresse o in atto, tra cui siti industriali, cave, discariche, siti contaminati) e l’area individuata per l’impianto in oggetto non può definirsi tale, per cui l’intervento, per gli aspetti sopra evidenziati, non è coerente con la DGR 59/90.

Sotto il profilo urbanistico vale la pena evidenziare che gli strumenti urbanistici dei comuni di Samassi e di Serrenti classificano le aree come Zona agricola – E; l’intervento non è pertanto conforme neppure alla disciplina dell’assetto ambientale del PPR. L’art. 103 delle NTA, *“Sistema delle infrastrutture. Prescrizioni”*, prevede infatti che la localizzazione di nuove infrastrutture sia ammessa: se prevista nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR; se ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico; se progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali. L’area non è compresa in un piano di settore ed è attualmente a destinazione urbanistica agricola, inoltre l’estensione dell’impianto fotovoltaico non concorre a favorire la sua mitigazione visiva né, per quanto sopra, a mitigare l’impatto ambientale.

Nel merito, un rilevante elemento di debolezza riferibile al progetto è certamente la sua estensione, pari a circa 41 ha, che incide negativamente sulla percezione del paesaggio agrario consolidato. La sua realizzazione comporterebbe una distorsione della percezione della frammentazione particellare dei lotti agricoli in un’area, come sopra descritto, fortemente caratterizzata dall’opera dell’uomo, dal disegno dei campi differenziati per coltivazione e dalle opere idriche che li attraversano.

La visibilità dell’impianto sarà difficilmente mitigabile dai punti di veduta a quota elevata, con particolare riferimento al Monte Mannu, distante circa 1,5 km ed alto 307 m s.l.m., bene paesaggistico ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. I), del D. Lgs. 42/2004. Nell’area SIC ITB042234 *“Monte Mannu Monte Ladu”* sono inoltre compresi il Monte Candido, alto 290 m s.l.m., ed il Monte Angurdu, alto 264 m s.l.m..

L’impianto sarebbe chiaramente percettibile come una vasta area tecnologica estranea ai caratteri consolidati del paesaggio agrario e per quanto sopra, vista la sua estensione, non è sostenibile paesaggisticamente.



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

Circa la valutazione dell'impatto cumulativo si segnala innanzitutto che l'area dell'impianto in argomento risulta coincidente con parte dell'area interessata dal parco eolico "Samassi Serrenti" proposto dalla Società Sorgenia Renewables, attualmente in iter autorizzatorio con ID_VIP: 7554 e costituito da 11 WTG. In particolare uno degli aerogeneratori (SM03) risulta posizionato nel mezzo del parco fotovoltaico, ad una distanza di 174 m dai pannelli fotovoltaici che lo circondano a Nord, Est e Sud.

L'area vasta è inoltre interessata da molteplici iniziative di impianti alimentati da FER, attualmente in iter autorizzatorio, tra le quali, considerando la corona di comuni intorno al parco in argomento si segnala:

- procedimento PAUR – Parco eolico nei comuni di Guasila e Samatzai e opere di connessione nei comuni di Pimentel, Segariu, Sanluri e Furtei;
- ID_VIP: 9152 - Impianto agrivoltaico denominato "Serramanna 2" in comune di Serramanna;
- ID_VIP: 9502 - impianto agrivoltaico denominato "Verde 9" nei comuni di Serramanna e Villasor.

La grande pianura del Campidano, che è un territorio a storica vocazione agricola, si sta progressivamente trasformando in un'area tecnologica dedicata alla produzione di energia da fonte solare ed eolica, per sommatoria di aggregazioni di migliaia di moduli fotovoltaici e decine di torri eoliche che conferiscono al paesaggio un aspetto isotropo ed indifferente.

B.4. CONCLUSIONI RELATIVE AI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Per quanto sopra, sotto il profilo specifico della tutela del paesaggio, verificata la situazione vincolistica delle aree interessate dall'intervento ed esaminate le possibili interferenze tra l'opera in progetto ed il quadro paesaggistico di riferimento, si deve riscontrare che la non conformità alla disciplina del Piano Paesaggistico Regionale e le criticità di sopra evidenziate portano all'espressione di un parere negativo alla realizzazione dell'impianto, motivato anche dall'eccessivo consumo di paesaggio agricolo in quanto detrattore paesaggistico non mitigabile, nonché dall'impatto cumulativo.

In particolare, in relazione alla coerenza con le norme di tutela paesaggistica, risulta che il progetto:

- non è conforme all'art. 18 delle NTA del PPR in quanto interferisce negativamente con impatto significativo su beni paesaggistici ai sensi dell'art. 143 per effetto dell'art. 17, comma 3, lett. h) delle stesse NTA;
- non è conforme all'art. 29 delle NTA del PPR (disciplina dell'assetto ambientale);
- non è conforme all'art. 103 delle NTA del PPR (disciplina dell'assetto insediativo);

Inoltre, l'intero impianto ricade in aree non idonee ai sensi della D.G.R. n. 59/90 del 27/11/2020 in quanto individuate tra le "Aree agricole interessate da produzioni di qualità" della componente "Ambiente e agricoltura" e nello specifico "Terreni agricoli irrigati gestiti dai Consorzi di Bonifica".

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse tenuto conto della capacità del contesto di assorbire l'intervento, contemplando l'esame di soluzioni alternative, particolarmente localizzative e dimensionali, e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche.

C. PARERE ENDOPROCEDIMENTALE

Acquisite le istruttorie delle aree funzionali, che la Scrivente ritiene di condividere, questo Ufficio, nell'evidenziare forti criticità in merito alla realizzazione dell'opera così come rappresentata negli elaborati tecnici e relazionali trasmessi, esprime parere negativo alle opere in progetto.

D. CONFORMITÀ/COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA DEL PROGETTO (art. 146 del D. Lgs. 42/2004)

La Relazione paesaggistica, in quanto lo sviluppo degli elaborati progettuali ne consente la compiuta redazione, è stata proposta in relazione al layout originario dell'impianto e contiene pressoché le medesime informazioni del relativo



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

SIA; si rimanda pertanto a quanto sopra per la disamina del quadro dei vincoli e della disciplina del PPR che interessa l'area di progetto ed il territorio di riferimento.

Considerate le modifiche apportate all'impianto con le integrazioni volontarie del proponente del 01/08/2023 pubblicate il 05/10/2023, si deve segnalare che il nuovo layout non appare insistere su aree vincolate paesaggisticamente (ad eccezione del percorso di rete ancora da definirsi).

Circa le valutazioni sulla conformità/compatibilità paesaggistica del progetto proposto si comunica che la non conformità con la disciplina del PPR e la valutazione dell'effetto cumulativo portano all'espressione di un parere negativo, per quanto sopra argomentato ai paragrafi B2 e B4.

Diverso sarebbe stato il parere su una soluzione progettuale che avesse tenuto conto della capacità del contesto di assorbire l'intervento, contemplando l'esame di soluzioni alternative, particolarmente localizzative e dimensionali, e che avesse individuato, tra più soluzioni, quella che presentava il miglior rapporto fra costi e benefici per la collettività, con riferimento esplicito alle esternalità ambientali paesaggistiche.

Per eventuali ulteriori chiarimenti si potranno contattare i funzionari responsabili:

- area funzionale patrimonio archeologico: dott.ssa Chiara Pilo (Comuni di Samassi - chiara.pilo@cultura.gov.it); dott.ssa Gianfranca Salis (Comune di Serrenti. gianfranca.salis@cultura.gov.it).
- area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio: arch. Paolo Margaritella (paologiovanni.margaritella@cultura.gov.it)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale patrimonio archeologico
Dott.ssa Chiara Pilo

Dott.ssa Gianfranca Salis

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio:
Arch. Paolo Margaritella

I tecnici istruttori

Area funzionale patrimonio architettonico e paesaggio
arch. Gabriela Frulio



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari
e le province di Oristano e Sud Sardegna

ing. Luca Piroddi

La Soprintendente
ing. Monica Stochino
(documento firmato digitalmente)



Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna

Sede centrale: via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari – tel. 070.20101

Sede Area funzionale Patrimonio archeologico: piazza Indipendenza 7, 09124 Cagliari – tel. 070.605181

PEC: sabap-ca@pec.cultura.gov.it – PEO: sabap-ca@cultura.gov.it



Ministero della cultura

Alla Segreteria della U.O. Servizio V – SS-PNRR

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA
DG-ABAP - SERVIZIO II

Lettera inviata solo tramite GIADA. Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR 445/2000 e art. 47, commi 1 e 2, d.lgs. 82/2005

Oggetto: **[ID_VIP: 8938] PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA (comuni di Samassi e Serrenti) – Progetto di un impianto fotovoltaico a terra denominato “SAM-SE”, della potenza di 24,49 MW, di un sistema di accumulo e delle relative opere di connessione alla RTN – Progetto Definitivo.
Procedura riferita al Decreto legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).
Proponente: Energysamse S.r.l.
Contributo istruttorio di competenza.**

In riferimento all'oggetto e a riscontro della nota della Soprintendenza Speciale prot. n. 22947 del 09.10.2023, vista la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna prot. n. 19198 del 24.10.2023, per quanto di competenza, si comunica quanto segue.

Premesso che la Soprintendenza territorialmente competente ha specificato le carenze rilevate nella documentazione prodotta per la fase prodromica della verifica preventiva di interesse archeologico ed ha valutato come medio il rischio archeologico complessivo connesso alle opere in progetto;

Considerato che, come evidenziato dalla suddetta Soprintendenza, le opere in progetto si collocano a meno di cinquecento metri di distanza da beni sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, parte II e ricadono pertanto in un'area da ritenersi non idonea ai sensi del D. Lgs. 199/2021, art. 20, c. 8, lett. c-quater), come modificato dal DL 13/2023, art. 47, c. 1, lett. a), punto 2.1), convertito con modificazioni dalla L. 41/2023;

Tutto ciò premesso e considerato, si concorda con la Soprintendenza territorialmente competente nell'esprimere parere negativo alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale sull'opera in progetto.

Si chiarisce che, nonostante sia stato ritenuto opportuno non attivare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico a fronte della valutazione complessiva negativa degli impatti del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio, il progetto rimane in ogni caso soggetto alle disposizioni dell'art. 41, c. 4, del D.Lgs. 36/2023. Ne consegue che, in caso di realizzazione dell'opera, potrà essere attivata la procedura di cui al citato art. 41, c. 4, da espletare entro la data prevista per l'avvio dei lavori, ovvero potrà essere motivatamente prescritta la sorveglianza archeologica in corso d'opera ai sensi dell'art. 1, commi 8-9 dell'allegato I.8 del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Responsabile dell'istruttoria
dott. Daria Mastrorilli

Il Dirigente del Servizio II
Arch. Laura Moro





Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE
PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

DG-ABAP - SERVIZIO III

Alla Segreteria della U.O. Servizio V - SS-
PNRR

Oggetto: **[ID_VIP: 8938] PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA** (comuni di Samassi e Serrenti) – Progetto di un impianto fotovoltaico a terra denominato “SAM-SE”, della potenza di 24.49 MW di un sistema di accumulo e delle relative opere di connessione alla RTN – Progetto Definitivo. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA VOLONTARIA AGOSTO 2023 (impianto ora di potenza 16,77 MV)
Procedura riferita al Decreto Legislativo n. 152 del 2006 – VIA (art. 23 – PNIEC).
Proponente: Energysamse S.r.l.
CONTRIBUTO ISTRUTTORIO

Con riferimento al procedimento in oggetto, vista la nota prot. n. 3428-P del 09/03/2023 della Soprintendenza Speciale PNRR, vista la documentazione pubblicata in <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9194/13482>, vista la nota prot. n. 0019198-P del 24/10/2023 della Soprintendenza ABAP per la città metropolitana di Cagliari e le provincie di Oristano e Sud Sardegna, nella quale la Soprintendenza stessa riporta al punto B.1.2 – Beni Architettonici: “Non vi sono beni culturali architettonici che ricadono direttamente nell’area del campo fotovoltaico né nelle immediate vicinanze”, si comunica che non si ravvisano competenze specifiche di questo Servizio.

La funzionaria del Servizio III
Arch. Alessandra Mele

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
Arch. Esmeralda Valente

Firmato digitalmente da

Esmeralda VALENTE

O = MINISTERO
DELLA CULTURA
C = IT



Via di San Michele 22, 00153 Roma

PEC: dg-abap.servizio3@pec.cultura.gov.it PEO: dg-abap@cultura.gov.it